

== Anno XVIII — N.° 4 ==

== Luglio-Agosto 1919 ==

BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE



PUBBLICAZIONE DEL
R. COMMISSARIATO DELLA EMIGRAZIONE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO
:: Soc. CARTIERE CENTRALI ::
Via Appia Nuova, 246-248 - ROMA

PUBBLICAZIONI DEL COMMISSARIATO DELLA EMIGRAZIONE

I. SERIE.

Legislazione e giurisprudenza della Emigrazione.

1. Legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione e R. Decreto 10 luglio 1901, n. 375, che manda in vigore la legge medesima e ne approva il regolamento. Con appendice contenente disposizioni legislative e regolamentari relative ai servizi dell'emigrazione. Roma, 1901. (*Esaurito*).
2. Legge e regolamento sull'emigrazione e decreto sul rilascio dei passaporti per l'estero. Roma, 1910. (*Esaurito*).
3. Leggi, regolamenti e norme complementari della legge sull'emigrazione. Roma, 1910. (*Esaurito*).
4. Regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'emigrazione. Roma, 1912.
5. Legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, con le modificazioni apportate dalla legge 17 luglio 1910, n. 538 (in appendice: Legge e Reg. sulla cittadinanza italiana 13 giugno-2 agosto 1912, n. 555-949). Roma, 1913.
6. Legislazione sull'emigrazione:
Vol. I. Legge e regolamento sull'emigrazione — Legge per la tutela giuridica degli emigranti — Legge e regolamento sulle rimesse e i risparmi degli emigrati — Legge sulla cittadinanza italiana e norme per la sua esecuzione — Altre norme legislative e regolamentari attinenti all'emigrazione. Roma, 1914.
Vol. II. Disposizioni concernenti il rilascio dei passaporti per l'estero — Il servizio di leva all'estero — La tutela delle donne e dei fanciulli — La tutela degli operai colpiti da infortuni sul lavoro all'estero — Il servizio consolare — I vettori e i piroscafi — Il trasporto degli emigranti per mare — Il trasporto degli emigranti che rimpatriano per ferrovia — Cassa Nazionale di previdenza. (*In corso di stampa*).
7. Massimario di giurisprudenza in materia di emigrazione:
Parte I — Giurisprudenza penale. Roma, 1909.
Parte II — Giurisprudenza civile. Roma, 1910.
Parte III — Giurisprudenza e prassi amministrativa. Roma, 1914.

II. SERIE.

Pubblicazioni sulla Emigrazione e le Colonie.

8. Emigrazione e Colonie. Raccolta dei rapporti dei RR. Agenti Diplomatici e Consolari (1903-1909).
Volume I. Europa: Parte I. — Francia e Principato di Monaco.
Volume I. Europa: Parte II. — Svizzera — Austria — Ungheria — Gran Bretagna — Spagna e Gibilterra — Portogallo — Malta.
Volume I. Europa: Parte III. — Germania — Lussemburgo — Belgio — Olanda — Stati Scandinavi — Russia — Penisola Balcanica.
Volume II. Asia — Africa — Oceania.
Volume III. America: Parte I. — Brasile.
Volume III. America: Parte II. — Argentina.
Volume III. America: Parte III. — Stati Uniti — Cuba — Messico — Guatemala — Honduras — Nicaragua — Costa Rica — Haiti — San Domingo — Curaçao — Colombia — Venezuela — Equatore — Perù — Paraguay — Cile.

(Segue a pagina terza della copertina).

== Anno XVIII — N. 4 ==

== Luglio-Agosto 1919 ==

BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

PUBBLICAZIONE DEL
R. COMMISSARIATO DELLA EMIGRAZIONE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO
:: Soc. CARTIERE CENTRALI ::
Via Appia Nuova, 246-248 - ROMA

SOMMARIO

DEL N. 4 DELL'ANNO 1919

<i>La legislazione internazionale del lavoro alla Conferenza della pace, di S. E. il Barone EDMONDO MAYOR DES PLANCHES, Commissario Generale dell'Emigrazione . . .</i>	<i>Pag.</i>	5	<i>de pul</i>
<i>I risparmi degli emigranti trasmessi in Italia dal « Banco di Napoli » nel 1918 (Relazione del Direttore Generale del Banco)</i>	<i>»</i>	28	<i>de pul</i>
<i>Legislazione straniera sull'emigrazione e la immigrazione Stati Uniti</i>	<i>»</i>	34	

NOTIZIE SULL'EMIGRAZIONE E SUL LAVORO IN ITALIA ED ALL'ESTERO.

ITALIA.

<i>I problemi sanitari a bordo</i>	<i>Pag.</i>	36
<i>Per la disoccupazione ed il collocamento</i>	<i>»</i>	38

STATI UNITI.

<i>L'« Inter Racial Council »</i>	<i>Pag.</i>	41
<i>Sull'esodo degli stranieri</i>	<i>»</i>	45
<i>Mercato del lavoro ed emigrazione nel R. Consolato di New York durante il 2° trimestre 1919</i>	<i>»</i>	47
<i>Gli Uffici pubblici di collocamento negli Stati Uniti</i>	<i>»</i>	48

de pul

ARGENTINA.

<i>La situazione terriera in Argentina</i>	<i>Pag.</i>	49
--	-------------	----

NUOVA ZELANDA.

<i>Emigrazione ed Immigrazione nel triennio 1914-17</i>	<i>Pag.</i>	51
<i>Naturalizzazione e registrazione degli stranieri</i>	<i>»</i>	53

de pul

FRANCIA.

<i>Per l'immigrazione italiana in Francia</i>	<i>Pag.</i>	54
---	-------------	----

de pul

AUSTRIA.

La ripresa dell'emigrazione austriaca verso l'Argentina . *Pag.* 55

PORTOGALLO.

Organizzazione governativa di Camere del lavoro *Pag.* 56

ALBANIA.

Per un'immigrazione di italiani in Albania *Pag.* 56

ARCHIVIO NAZIONALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO.

Italiani nell'esercito americano decorati al valore *Pag.* 59

ATTI UFFICIALI.

LEGGI E DECRETI.

Decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1093, sul ri-
lascio dei passaporti per l'estero *Pag.* 64

BIBLIOGRAFIA.

La legislazione internazionale del lavoro alla Conferenza della Pace

La Conferenza della Pace ripartì il vasto e vario suo compito fra diverse Commissioni, ad una delle quali venne assegnata la Legislazione internazionale del Lavoro, e fu, di tutte, la più sollecita ad assolvere il mandato.

Dirò qui del suo operato e dei risultati a cui giunse; indi, di ciò che seguì nella Conferenza al medesimo riguardo.

Il concetto di una Legislazione internazionale, in genere, sarebbe corollario del principio di una Società delle Nazioni. La legge è, anche etimologicamente, un « legame, accompagnato da sanzioni »; ed una Società esige un vincolo sociale, che non può essere se non una legge comune consentita, che assoggetti tutti i componenti a comuni obblighi e norme. Ma non meno che il principio, appare il corollario di difficile attuazione, ogni Stato essendo, perfino nelle Confederazioni, geloso delle proprie leggi. Soltanto nel campo del lavoro, per la solidarietà che avvince tutti i lavoratori, per la reciproca dipendenza economica di tutti i Paesi, si possono avere identiche od analoghe regolazioni, analoghe quando differenze nella razza, nei climi, nei luoghi, nelle condizioni di lavoro, non ne consentirebbero la identità. Ad ogni modo, la Conferenza della pace istituiva una Commissione per la Legislazione internazionale del Lavoro. Era giusto, difatti, che, all'uscir dalla grande guerra, si pensasse, anzitutto, a quelle classi lavoratrici che cotanto avevano contribuito, sui campi di battaglia e nelle officine, a scongiurare il pericolo di un'egemonia odiosa ed a far trionfare la causa della libertà dei popoli. Era giusto; era doveroso; ed era prudente ad un tempo, acciocchè non si avverasse la preoccupazione che molti angustiaava, e la guerra tra nazioni non si prolungasse in guerra sociale.

Un avviamento alla legislazione internazionale del lavoro già si era tentato, negli anni che precedettero la guerra, ad iniziativa dell'Associazione internazionale per la protezione dei lavoratori. In seguito ad una prima Conferenza ufficiale tenutasi a Berna nel maggio 1905, si firmarono colà, il 26 settembre 1906, due convenzioni internazionali, l'una per vietare il lavoro notturno alle donne impiegate nell'industria, l'altra per proscrivere dalla fabbricazione dei fiammiferi l'uso del fosforo bianco, causa di gravi malattie. Le Potenze firmatarie erano la Germania, l'Austria, l'Ungheria, il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Francia, la Gran Bretagna, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Svezia, la Svizzera. Una seconda Conferenza ufficiale tenutasi, pure a Berna, nel settembre 1913, tra rappresentanti delle medesime Potenze, e della Norvegia in più, aveva poste le basi di una convenzione internazionale, che avrebbe vietato il lavoro notturno ai giovani nell'industria, e di un'altra con cui si sarebbe fissata, limitandola a dieci ore, la giornata di lavoro delle donne e dei giovani operai industriali. Con lo scatenare la guerra nel mondo, le Potenze Centrali impedirono che le proposte relative venissero tradotte in Convenzioni internazionali, come sarebbe avvenuto, se la Conferenza diplomatica, già indetta per il settembre 1914, avesse potuto adunarsi.

Occorreva ora riprendere l'opera iniziata, proseguirla e completarla in guisa da assicurare, nell'avvenire, alle classi lavoratrici, agli operai ed agli agricoltori di tutti i Paesi ed alle loro famiglie, condizioni di lavoro e di vita soddisfacenti per tutti: soddisfacenti per loro, anzitutto, la cui sorte si vuole migliorare, soddisfacenti pure per gli industriali e per gli agrari, poichè è condizione di benessere, per la collettività in genere, di cui le classi lavoratrici sono tanta parte, che la industria prosperi e che l'agricoltura fiorisca. Il problema si presenta, in apparenza, arduo, poichè sembra si abbiano da conciliare interessi opposti. Non è forse tale, in realtà, come sanno quegli industriali ed agrari intelligenti, i quali, de' loro operai e de' loro coloni hanno fatto collaboratori fidati, interessati quanto loro stessi al buon andamento dell'azienda nella quale sono impiegati. Ma, arduo o meno, esso è importante e perciò vuole essere risolutamente fronteggiato:

anzi, è di tale importanza, che supera forse quella degli stessi problemi politici. Poichè, se la soluzione di questi tende ad assicurare la pace fra le diverse Nazioni, la soluzione di quello tende ad assicurare la pace sociale entro ciascuna di esse ed a prevenire la formazione e l'incremento delle Internazionali rivoluzionarie ed antisociali, a tutte funeste.

La Commissione del Lavoro inaugurò a Parigi i suoi lavori il 4 febbraio; li terminò, dopo trentacinque laboriose sedute, il 24 marzo. Un periodo di sosta le fu concesso al principio di marzo, perchè talune Delegazioni, e l'italiana per la prima, desideravano consultarsi con le Organizzazioni industriali ed operaie del proprio paese.

Ebbe da sormontare difficoltà previste ed impreviste; potè temere, a lavoro già inoltrato, che, per ragioni costituzionali, gli Stati federativi nei quali la legislazione del lavoro è di spettanza statale anzichè federale, dovessero rimanere all'infuori dell'accordo che si stava concludendo. E come concepire un accordo internazionale in materia di lavoro a cui non partecipassero gli Stati Uniti ed altri le cui costituzioni più o meno si modellano sulla loro? Anche quell'ostacolo fu rimosso e la Commissione è giunta al termine dei suoi lavori, creando un Istituto internazionale, che terrà la sua prima sessione (con programma già fissato) nel prossimo ottobre, a Washington D. C. e concretando una « Charta » del lavoro, da inserirsi nel Trattato di pace, ad affermazione di taluni dei diritti primordiali del lavoratore. Il suo compito, la Commissione lo ha assolto, conscia della gravità del momento e della propria responsabilità dinanzi al mondo padronale ed operaio. Lo ha assolto, nel mentre appunto a Berna due Conferenze di lavoratori, Conferenza socialista e Conferenza sindacale, cercavano compiere un lavoro analogo e riuscivano anche esse ad una « Charta » internazionale del lavoro e ad un progetto di Società delle Nazioni, dalla cui elaborazione, però, Governi e classi padronali erano stati esclusi.

Mercè l'opera della Commissione di Parigi, saranno i Governi stessi, i quali, d'accordo con le classi operaie e con le padronali, cioè in un accordo sociale a cui partecipano tutta la collettività, rappresentata dai Governi, e più specialmente le classi che si considerano generalmente antagonistiche, l'operaia e l'industriale, l'agricola e l'agraria, avvieranno e svolgeranno quelle riforme umanitarie e conformi a giustizia, che debbono permettere alla industria (presa la parola nel più lato senso) di produrre e prosperare, al lavoratore che le presta le sue braccia e la sua intelligenza, di vivere con la famiglia in condizioni eque ed appaganti.

* * *

E poichè, a valutare un'opera ed illustrarla, giova talvolta conoscerne gli artefici, vediamo chi fossero i componenti la Commissione, onde fu assolto il compito, che poi analizzeremo.

Erano, a Parigi, rappresentati nella Commissione del Lavoro, gli Stati Uniti dell'America del Nord, il Belgio, la Francia, la Gran Bretagna, l'Italia, il Giappone, la Polonia, la Tzecco-Slovacchia, la Repubblica Cubana.

Degli Stati politicamente rappresentati nella Conferenza della pace mancavano, dunque, nella Commissione del lavoro, la Bolivia, il Brasile, la Cina, l'Equatore, la Grecia, il Guatemala, Haiti, lo Hedjjaz, lo Honduras, la Liberia, il Nicaragua, il Panama, il Perù, il Portogallo, la Rumania, la Serbia, il Siam, l'Uruguay; molti numericamente, ma, se ben si guarda, dal punto di vista specifico, nessuno la cui mancanza potesse pregiudicare l'esito dei lavori, e d'altronde tutti, più o meno, in qualche modo rappresentati, nella Commissione, da Stati aventi conformi interessi e costituzioni.

Ad esempio, accadde, in più occasioni, che la Delegazione nord-americana e il Delegato cubano, pur parlando a nome proprio, facessero valere argomenti che si applicavano egualmente alle Repubbliche del Centro e del Sud-America. Gli interessi delle classi agricole parevano meno tutelati di quelli delle classi industriali, essendo paesi o esclusivamente o prevalentemente indu-

striali il Belgio, la Tzecho-Slovacchia (rappresentante i sette ottavi dell'industria che arricchiva la cessata Monarchia austro-ungarica), la Gran Bretagna; orbene, la Delegazione italiana prese a patrocinare il proletariato agricolo e trovò appoggio nelle Delegazioni francese, polacca e nord-americana.

Dal punto di vista delle persone, si trovavano fianco a fianco, nella Delegazione nord-americana, il capo della Federazione americana del lavoro, cioè della maggiore associazione operaia del mondo, Samuele Gompers, ed il presidente dello « Shipping Board » americano, Hurley, grande armatore, a cui succedette un avvocato di parte democratica ed a questo un professore; nella Delegazione belga, il notissimo organizzatore socialista Vanderwelde, di cui la guerra fece un ministro della Giustizia nei Consigli della Corona, e un professore di sociologia, il Mahaim, al quale, mancato il Vanderwelde, si associò il senatore Lafontaine, socialista. Nella Delegazione francese, il ministro e grande industriale ed impresario di lavori Loucheur, col ministro del lavoro, già operaio tessile, Coillard, ai quali, nel corso dei lavori, si sostituirono il Jouhaux, segretario della Confederazione generale del lavoro, ed il Fontaine, consigliere di Stato ed alto funzionario nel Ministero del Lavoro; nella Delegazione inglese, il Barnes, che fu operaio metallurgico sino ai trenta anni, ed ora è ministro senza portafoglio, con Sir Malcolm Delevingue, alto funzionario, ed il Butler, funzionario lui pure; nella Delegazione italiana, un diplomatico, senatore di parte liberale, con un deputato socialista, il Cabrini, anima ispiratrice e mente dirigente della nostra rappresentanza; nella Delegazione giapponese, un diplomatico ed un alto funzionario; nella tzecho-slovacca il Benes, figlio di contadino, professore di sociologia all'Università di Praga, oggi ministro degli affari esteri nella neo-Repubblica; nella polacca, un uomo politico, il conte Zoltowski, cui succedette un magistrato, il Patek...

Da cotale riunione di uomini di Stato, di parlamentari, di diplomatici, di funzionari, d'industriali, di lavoratori appartenenti a diverse razze e diverse nazionalità, di diverse origini e provenienze, di diversa educazione, e talvolta di diverse tendenze, venne fuori un lavoro ponderato, che potrà avere, che ha difetti

e lacune, ma che pure, così come è, riscosse larga, anzi forse unanime approvazione, e fu adottato dalla Conferenza della pace, il giorno 10 aprile, con pochi e non tutti felici emendamenti.

* * *

All'inizio dei suoi lavori, la Commissione si trovò innanzi uno schema di fattura britannica; un disegno di convenzione elaborato in ogni sua parte e già esaminato e approvato dalle organizzazioni operaie britanniche; con essa convenzione venivasi a creare un organismo permanente per la regolamentazione o disciplina internazionale del lavoro. Quest'organismo, è detto in un preambolo, presuppone la esistenza (che a taluno parve e pare alquanto chimerica) della Società delle Nazioni, la quale abbia lo scopo di assicurare la pace universale (altra utopica concezione) fondata sulla base della giustizia sociale. Si vedrà che la Delegazione italiana cercò rendere i due enti indipendenti l'uno dall'altro.

E poichè, continua il preambolo, poichè esistono, pur troppo, condizioni di lavoro, che implicano per molti ingiustizia, miseria e privazioni (onde il malcontento, che minaccia la pace e l'armonia universale a cui tutti si anela); poichè urge migliorare quelle condizioni (e sono enumerate le migliorie da conseguire: limitazione delle ore di lavoro giornaliera ed ebdomadarie; reclutamento della mano d'opera; lotta contro la disoccupazione involontaria; garanzia di equo e sufficiente salario; protezione del lavoratore contro le malattie generale e professionali, nonchè contro gli infortuni derivanti dal lavoro; protezione dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne; pensioni di vecchiaia e d'invalidità; tutela degli interessi dei lavoratori in paesi esteri; affermazione del principio della libertà sindacale; organizzazione dell'insegnamento professionale e tecnico e altri provvedimenti analoghi); poichè il fatto, che una nazione qualsiasi si rifiutasse ad adottare un regime di lavoro veramente umano, metterebbe ostacolo agli sforzi delle altre nazioni desiderose di migliorare la sorte dei lavoratori nei proprii paesi; per tali ragioni si costituisce l'organismo in parola, organismo permanente, interna-

zionale, mercè una convenzione che impegna sin d'ora le Potenze chiamate a formare per le prime la Società delle Nazioni ed a cui s'intenderanno *ipso facto* aderenti, quelle che entreranno di poi a far parte della Società medesima.

Prospettiamo l'organismo in parola.

Esso si compone di:

1° una Conferenza generale di rappresentanti delle nazioni contraenti;

2° un Ufficio internazionale del lavoro, sotto la direzione di un Consiglio amministrativo pure internazionale.

La Conferenza è, in materia di lavoro, una specie di parlamento o di super-parlamento. Vedremo, come le si vorrebbero attribuiti poteri deliberativi, anzichè semplicemente consultivi.

Si adunerà quante volte occorra, e almeno una volta l'anno. Ogni nazione contraente vi avrà quattro delegati; due delegati governativi, un delegato padronale, un delegato operaio. Ciascun delegato potrà essere assistito da uno o due Consiglieri tecnici per ognuna delle materie poste all'ordine del giorno della sessione. Delegati e consiglieri saranno designati dai governi, d'accordo con le organizzazioni professionali più rappresentative, sia dei padroni, sia degli operai; i soli delegati possono discutere e votare. Possono però farsi sostituire dai consiglieri tecnici.

I nomi dei delegati e dei consiglieri sono, in precedenza, comunicati all'Ufficio internazionale del lavoro dai rispettivi governi. I loro poteri sono poi vagliati dalla Conferenza, la quale, con una maggioranza di due terzi, può rifiutare quei delegati o consiglieri tecnici, che non ritenga designati conformemente alle accennate norme.

Il voto dei delegati è individuale. E questa è la grande innovazione, questo il grande progresso. Non più voti di delegazioni, ma voti d'individui. Il voto del delegato operaio ha il medesimo peso del voto del delegato governativo o industriale. Potranno, di conseguenza, in seno alla Conferenza, formarsi colleganze di delegati operai, come di delegati governativi od industriali, all'interno delle nazionalità, dettate da pure considerazioni di lavoro, non da considerazioni di collettività politiche. Se, per mancata nomina, non vi fosse delegato operaio, il delegato industriale non

avrebbe diritto di voto, e viceversa. Il delegato rifiutato dalla Conferenza è considerato come non nominato.

La Conferenza si adunerà nella sede della Società delle Nazioni o in altro luogo designato, a maggioranza di due terzi, dalla Conferenza nella antecedente sua sessione. Permanente è l'Ufficio internazionale del lavoro, il quale prenderà stabile dimora ove la Società delle Nazioni avrà sede e farà parte del complesso di istituti che la comporranno. Questo Ufficio vien posto sotto il controllo di un Consiglio di amministrazione composto di ventiquattro membri, con mandato triennale; dei quali dodici rappresentano i Governi, sei sono eletti dai delegati alla Conferenza rappresentanti i padroni, sei dai delegati alla Conferenza rappresentanti i lavoratori. Dei dodici rappresentanti dei Governi, otto saranno nominati dalle parti contraenti di maggiore importanza industriale; quattro dalle altre parti contraenti designate a tale effetto dai delegati governativi nella Conferenza.

Il Consiglio di amministrazione elegge il proprio presidente, stabilisce il proprio regolamento; si riunisce ad epoche, che fissa esso stesso, designa il direttore dell'Ufficio, gli impartisce direzioni, ne controlla l'operato. Il direttore, o un suo supplente, assiste a tutte le sedute del Consiglio d'amministrazione; sceglie il personale dell'Ufficio, parte del quale deve essere femminile; in quanto è compatibile col maggior rendimento, lo sceglie fra diverse nazionalità.

Le funzioni dell'Ufficio internazionale del lavoro comprendono l'accentramento e la diffusione di tutte le informazioni interessanti la disciplina internazionale delle condizioni dei lavoratori e del regime del lavoro; lo studio delle questioni da sottomettere alle discussioni della Conferenza in vista di future convenzioni internazionali; l'esecuzione di tutte le speciali inchieste che la Conferenza prescriva; la preparazione dell'ordine del giorno delle Sessioni della Conferenza; la redazione e pubblicazione, in francese, inglese od altra lingua, che il Consiglio di amministrazione creda conveniente, di un bollettino periodico consacrato allo studio delle questioni, che presentino interesse internazionale; l'adempimento di tutti gli incarichi che la Conferenza ritenga di affidargli.

Le amministrazioni degli Stati componenti la Società delle Nazioni, quando interessate in questioni di lavoro, potranno comunicare col direttore dell'Ufficio a mezzo del loro rappresentante nel Consiglio di amministrazione o di altro funzionario a ciò qualificato, senza passare per il tramite dei Ministeri degli affari esteri. L'Ufficio del lavoro potrà invocare il concorso del Segretariato generale della Società delle Nazioni, quando esso gli occorra. Ognuna delle parti contraenti paga le spese dei propri delegati e consiglieri; le altre spese dell'Ufficio sono sopportate dal bilancio della Società delle Nazioni e il direttore è responsabile verso di questa, dell'impiego dei fondi affidatigli.

Il Consiglio di amministrazione fissa l'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza. Il direttore di esso Consiglio, che è, al tempo stesso, segretario della Conferenza, dovrà far pervenire a ciascuna delle parti contraenti l'ordine del giorno della sessione quattro mesi prima, che questa si aduni. Ciascuna di dette parti contraenti può contestare l'iscrizione, nell'ordine del giorno della sessione, di uno o più degli argomenti previsti, giustificando la propria opposizione con un memoriale esplicativo indirizzato al direttore e di cui questi dovrà dare comunicazione alle parti contraenti. Gli argomenti contestati saranno, però, mantenuti nell'ordine del giorno, se così decide la Conferenza coi due terzi dei votanti. Colla stessa maggioranza un argomento può da una sessione essere riportato alla seguente.

La Conferenza formula il proprio regolamento, elegge il proprio presidente, nomina Commissioni per esaminare determinate questioni e riferire su di esse, ed a queste aggiunge, se crede, consiglieri tecnici con voce consultiva. Ove altrimenti non è previsto, la semplice maggioranza è decisiva. Nessun voto è decisivo, se espresso con numero di suffragi inferiore alla metà dei presenti.

La Conferenza, nel pronunciarsi per l'adozione di proposte relative ad argomenti posti all'ordine del giorno, determinerà, se dette proposte devono prendere forma di « raccomandazioni » da aver effetto sotto forma di legge nazionale od altrimenti, oppure di « progetti di convenzione internazionale », da ratificarsi diplomaticamente dalle parti contraenti. Nei due casi, la maggioranza di due terzi dei presenti è richiesta. Nei due casi, pure, il segre-

tario generale della Società delle Nazioni riceve copia autentica della raccomandazione o del progetto di Convenzione. Ognuna delle parti contraenti dovrà, entro un anno dalla chiusura della sessione della Conferenza, sottomettere la raccomandazione o il progetto di convenzione alla od alle autorità competenti, acciò che prendano forma di legge od abbiano altro seguito pratico ed efficace.

Se trattasi di « raccomandazione » le parti contraenti notificheranno al Segretario della Società delle Nazioni le determinazioni prese. Se trattasi di progetto di convenzione, ciascuna parte contraente, che ne avrà ottenuta la ratifica dai competenti poteri, la comunicherà formalmente al detto Segretario generale, e prenderà i provvedimenti necessari per rendere effettive le disposizioni convenute. Se una raccomandazione od un progetto di convenzione non incontra l'approvazione dei poteri competenti, la parte contraente non è soggetta ad altro obbligo. Negli Stati federativi, in cui la facoltà di aderire ad una convenzione concernente il lavoro è sottomessa a limitazioni, il Governo federale avrà il diritto di considerare il progetto di convenzione come una semplice raccomandazione. In nessun caso può essere domandato, che con l'adozione di una raccomandazione o di un progetto di convenzione, venga, in alcuno degli Stati contraenti, diminuita la protezione che, in virtù della propria regolamentazione del lavoro, già vi si accorda ai lavoratori interessati.

Ogni convenzione ratificata viene registrata dal Segretario generale della Società delle Nazioni; ma una convenzione non impiega, se non gli Stati che l'hanno ratificata.

Un progetto di convenzione che, nella Conferenza, riscuota la maggioranza semplice, non però quella dei due terzi, può formare oggetto di convenzione particolare fra due o più Stati; e questa sarà notificata al Segretario generale della Società delle Nazioni, che la registra. Circa l'esecuzione delle convenzioni, ciascuna delle parti contraenti presenterà all'Ufficio internazionale del lavoro un rapporto annuale, che specifichi i provvedimenti da essa presi per la esecuzione delle Convenzioni a cui avrà aderito. Il direttore dell'Ufficio farà di codesti rapporti un riassunto alla Conferenza nella prossima adunanza.

Contro la inesecuzione o la insufficiente esecuzione delle convenzioni, può esser mosso reclamo all'Ufficio internazionale da qualsiasi organizzazione professionale operaia o padronale. Lo Stato inadempiente riceverà dal Consiglio di amministrazione notificazione del reclamo ed invito a giustificarsi o dare spiegazioni. Se lo Stato incriminato non risponde, o risponde in modo che non sembri soddisfacente, il Consiglio d'amministrazione avrà il diritto di rendere pubblico il reclamo, ed, eventualmente, la risposta.

Il diritto di reclamare contro una parte contraente inadempiente, spetta pure ad ogni altra parte contraente. In tal caso, il Consiglio di amministrazione può, o notificare il reclamo allo Stato incriminato ed invitarlo a giustificarsi, oppure adire la Commissione d'inchiesta. La adisce pure, se lo Stato incriminato non risponde all'invito o vi risponde in modo inadeguato. Altrettanto può fare il Consiglio di amministrazione, sia d'ufficio, sia su lagnanza di un delegato alla Conferenza.

Se lo Stato messo in causa non avesse un rappresentante nel Consiglio di amministrazione, gli spetta il diritto di nominare un delegato, che prenda parte alle deliberazioni, che lo concernono. La Commissione d'inchiesta viene composta di persone scelte di mezzo a tre categorie indicate dalle stesse parti contraenti: rappresentanti de' padroni, rappresentanti de' lavoratori, indipendenti. Entro i sei mesi dalla firma della Convenzione, che istituisce la Conferenza e l'Ufficio del lavoro, ciascuna parte contraente designerà tre persone competenti, una per ciascuna di dette categorie, di cui il Consiglio di amministrazione verificherà i poteri con facoltà di ricusare, a maggioranza dei due terzi, quelle che non soddisfacessero alle condizioni richieste. Si formano così le tre liste, entro le quali scegliere i componenti la Commissione d'inchiesta.

La scelta dei tre componenti la Commissione d'inchiesta sarà fatta dal Segretario generale della Società delle Nazioni, il quale designerà pure chi dei tre deve fungere da presidente. Nessuno dei tre deve naturalmente appartenere ad uno degli Stati direttamente interessati nella lagnanza.

Ciascuna delle parti contraenti, interessata o meno nella lagnanza, s'impegna a mettere a disposizione della Commissione

ogni informazione che possenga, relativa all'oggetto della lagnanza stessa.

La Commissione d'inchiesta consegna in un rapporto le proprie conclusioni e le raccomandazioni, che crede dover formulare per dare soddisfazione, se vi ha luogo, allo Stato querelante. Il rapporto indicherà pure, eventualmente, le sanzioni di ordine economico da adottarsi contro lo Stato inadempiente e la cui applicazione da parte degli altri Stati le paresse giustificata. Detto rapporto verrà dal Segretario della Società delle Nazioni comunicato a ciascuno degli Stati interessati e pubblicato. Ciascuno degli Stati interessati significherà, entro un mese, al Segretario generale della Società delle Nazioni se accetta, o meno, le raccomandazioni contenute nel rapporto dalla Commissione, e nella negativa, se desidera sottomettere il dissidio alla Corte permanente di Giustizia Internazionale della Società delle Nazioni.

Alla medesima Corte permanente di Giustizia ha pure diritto di rivolgersi qualsiasi delle parti contraenti per denunciare lo inadempimento, nel termine prescritto, per parte di altra parte contraente, dell'impegno di sottomettere alla od alle autorità competenti le raccomandazioni da trasformarsi in leggi o da rendersi in altro modo esecutivi, o i progetti di convenzione da ratificarsi. Le decisioni della Corte permanente di Giustizia internazionale sui dissensi sottomessile sono inappellabili. Le conclusioni o raccomandazioni eventuali della Commissione d'inchiesta potranno essere confermate, emendate od annullate dalla Corte. Questa, a sua volta, potrà, eventualmente, indicare le sanzioni di ordine economico che credesse conveniente di prendere contro uno Stato colpevole, e la cui applicazione da parte degli altri Stati le paresse giustificata.

Qualora uno Stato non si conformasse, nel tempo prescritto, alle raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione d'inchiesta o nella decisione della Corte Internazionale, ogni altro Stato potrà applicargli le sanzioni di ordine economico, che il rapporto della Commissione o la decisione della Corte avranno dichiarate applicabili nella specie. Lo Stato colpevole, che venga a resipiscenza, può, ad ogni momento, far conoscere al Consiglio di amministrazione di aver presi i provvedimenti necessari per

conformarsi, sia alle raccomandazioni della Commissione d'inchiesta, sia alle decisioni della Corte, e domandare, che una Commissione d'inchiesta, costituita dal Segretario generale della Società delle Nazioni, verifichi la sua affermazione. Se il rapporto della Commissione d'inchiesta è favorevole, gli altri Stati dovranno immediatamente far cessare i provvedimenti di ordine economico che avessero preso a riguardo di detto Stato.

I « Dominions » e l'India avranno i medesimi diritti ed obblighi delle parti contraenti indipendenti. Così ogni altra colonia o possedimento di parti contraenti, che ne facciano richiesta e che il Consiglio esecutivo della Società delle Nazioni riconosca pienamente autonomi. Le parti contraenti s'impegnano ad applicare le convenzioni, alle quali avranno aderito, alle loro colonie; ai loro possedimenti o protettorati, con la riserva dell'applicabilità in riguardo delle condizioni locali; e notificheranno le loro decisioni in riguardo all'Ufficio internazionale del lavoro.

La Convenzione, che istituisce la Conferenza e l'Ufficio del lavoro, è suscettibile di emendamenti. Questi devono, per diventare esecutivi, essere approvati dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi e ratificati dagli Stati i cui membri formano il Consiglio esecutivo della Società delle Nazioni e dei tre quarti dei membri. Tutte le questioni o controversie d'interpretazione della Convenzione stessa e delle Convenzioni successive, saranno sottoposte alla Corte permanente di Giustizia Internazionale.

Tale il progetto di organismo per la legislazione internazionale del lavoro uscito dalla Commissione del lavoro nella Conferenza della pace. Esso, in forma di convenzione sarà, secondo ogni probabilità, firmato dai plenipotenziari della Pace, ed entrerà in funzioni. Di fatto, esso funziona già. La prima sessione della Conferenza del lavoro dovendo aver luogo, come fu detto, a Washington D. C. nel prossimo ottobre, siede già in Londra un Comitato internazionale di organizzazione, che ne prepara i lavori sulle basi fissate dalla Commissione di Parigi:

1° applicazione del principio della giornata di otto ore e della settimana di 48 ore;

2° prevenzione della disoccupazione involontaria e mezzi per rimediare alle sue conseguenze;

3° impiego delle donne: *a)* prima e dopo il parto, con la questione dell'indennizzo di maternità; *b)* durante la notte; *c)* nei lavori insalubri;

4° impiego dei fanciulli: *a)* età di ammissione al lavoro; *b)* lavori notturni; *c)* lavori insalubri;

5° estensione ed applicazione delle convenzioni internazionali di Berna (1906) circa il divieto del lavoro notturno per le donne impiegate nell'industria e la proibizione dell'uso del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi.

Un primo grave difetto ha questo progetto e fu notato sopra: la Conferenza, che avrebbe da essere un super-parlamento per la speciale competenza che essa possiede e che non hanno le assemblee legislative politiche, in materia di lavoro, non è investita di poteri deliberativi. Sin dalla prima lettura del progetto britannico, la Delegazione italiana si dolse, che esso non desse alla Conferenza maggiori poteri. Nel corso dei lavori obiettò ad un contro-progetto americano, che codesti poteri indeboliva ancora. D'accordo, poi, con le Delegazioni francese e belga, presentò il voto che, quando ciò sia possibile, intervenga un accordo allo scopo di dare alla Conferenza internazionale del lavoro, sotto gli auspici della Società delle Nazioni, il potere di prendere, in condizioni da determinarsi, risoluzioni che abbiano forza legale internazionale.

Altro difetto. La Delegazione italiana, pur augurando che si costituisca la Società delle Nazioni, ha in più occasioni espresso il voto, che la Conferenza internazionale per la legislazione internazionale del lavoro non sia ad essa Società così strettamente legata e da essa dipendente, da non poter funzionare, se la Società o non si costituisse o venisse a sciogliersi. Le opposizioni alla costituzione della Società, sollevatesi negli Stati Uniti (1), ove

(1) Già nel corso dei lavori della Commissione di Parigi si delineava agli Stati Uniti, contro la Società delle Nazioni, un'opposizione di cui il Gompers non aveva celata la gravità. Calcolando che dovesse essere approvata in Senato da una maggioranza di due terzi di votanti, non pareva che questa si dovesse raggiungere. E difatti una « resolution » tendente

ne nacque l'idea, la facoltà invocata dall'autorevole « leader » repubblicano on. Elihu Root, per i membri della Società, di ritirarsene dopo preavviso, hanno più che giustificato il concetto che, nella deprecata ipotesi, che la Società o non esistesse, o cessasse dall'esistere, o perdesse della propria autorità ed importanza, il lavoro della Commissione del lavoro rimanesse saldo ed operante.

Se tutte le Nazioni potranno entrare subito a far parte della Società delle Nazioni è questione ancora indecisa e la cui soluzione spetta ai plenipotenziarii politici nella Conferenza della pace. La Commissione del lavoro non aveva da occuparsi delle ragioni politiche pro e contro; essa doveva soltanto studiare le convenienze del lavoro. Ora queste consigliano, forse è meglio dire esigono, che agli accordi che si vanno prendendo in questioni di lavoro, tutti, anche i neutri, anche i nemici di ieri, partecipino. Ad escluderli, ci si danneggia altrettanto, forse più che loro. Che avverrebbe, se mentre, a favore dei nostri lavoratori, adottiamo la giornata di otto ore e la si adotti da tutte le parti contraenti, la Germania conservasse la giornata di nove, o dieci ore?

Perciò la Delegazione italiana, d'accordo con le Delegazioni belga e francese, ha enunciato il parere, che una legislazione internazionale del lavoro non può essere veramente efficace senza il concorso di tutti i paesi in cui si lavora, ed emesso il voto che, nell'attesa che la firma del trattato di pace permetta di fare appello a tutti quei paesi, la Conferenza della pace comunichi alle Potenze neutrali, a titolo d'informazioni, il progetto di convenzione elaborato dalla Commissione, prima di definitivamente adottarlo (1).

a far respingere la costituzione attuale della Lega delle Nazioni, era stata presentata, il 4 marzo, al Senato dal Senatore Henry Cabot Lodge, del Massachusetts, e recava, oltre la firma di lui, quella di trentasei altri senatori repubblicani.

(1) Durante la redazione di queste pagine la Conferenza della pace ha ammesso, che la Germania e l'Austria entrino a far parte della Conferenza del Lavoro immediatamente dopo la sessione di Washington. Noi avremmo augurato, che a quella sessione esse già intervenissero. Il nostro Comitato permanente del Lavoro si era pronunciato nel senso, che l'organismo per la elaborazione delle convenzioni internazionali del lavoro sia, sin dalla sua prima attività, aperto alle rappresentanze delle nazioni tutte.

La Delegazione italiana si fece promotrice delle otto ore anche nel commercio, conforme a quanto umanità spesso richiede. Trovatasi sola, per non compromettere il principio con un voto avverso, non insistette. Ma, ripresentata la proposta dalla Delegazione tzeeco-slovacca, essa, accertato che qualche aderenza presso altre si sarebbe trovata, l'appoggiò, e la proposta ottenne, non i due terzi dei voti necessari, perchè il principio venisse inserito nella « Charta » del lavoro, sì bene la maggioranza.

Dagli Americani venne presentata una proposta a favore della gente di mare, specie degli arruolati nella marineria mercantile, i quali dovrebbero poter abbandonare la nave, quando questa è in porto, senza essere soggetti a prescrizioni penali, dovendo bastare le sanzioni civili a cui possono essere condannati. Vi fu, in addietro, negli Stati Uniti, a favore di quel principio, una lotta durata ben trentacinque anni e terminatasi con la vittoria della classe marinai, a cui quel diritto venne con legge federale riconosciuto. La questione sollevata dal Gompers nella Commissione del lavoro, tendeva ad impedire che quella conquista dei marinai, che sono i lavoratori nell'industria dei trasporti navali, andasse perduta. Tendeva forse anche indirettamente ad acquistare alla marina mercantile americana, che da un milione di tonnellate prima della guerra, passa ad averne ventidue milioni, i marinai che non troverebbe in paese, non essendo quella professione considerata abbastanza remunerativa; così, come già in addietro, in aggiunta ai marinai proprii, insufficienti di numero, accozzerebbe marinai esteri, i quali, sedotti da più alte paghe, abbandoneranno, giunti che siano nei porti americani, le navi loro e gli impegni assunti, sopportando i danni civili dell'abbandono, ma senza incorrere nelle penalità che dianzi li avrebbero colpiti (1). La proposta americana non fu

(1) Il sig. Hurley, presidente del *Shipping Board* e membro della Commissione del Lavoro, dopo un viaggio di tre mesi in Europa per studiare la situazione marittima, stimò che il tonnellaggio totale dei vapori nel mondo fu ridotto dalla guerra da 41,225,000 a 37,000,000 tonn. lorde. Due nazioni sole aumentarono il loro tonnellaggio durante la guerra, il Giappone del 25 %, gli Stati Uniti del 125 %. Egli ritiene, che gli Stati Uniti sono la nazione più potentemente attrezzata per la costruzione delle navi, e per conseguenza la più grande nazione marittima effettiva. Tre fattori,

accolta; ma lasciò la sua traccia in un voto presentato alla Delegazione francese nel senso, che le questioni specialissime relative al *minimum* di vantaggi da assicurare ai marinai, formino eventualmente oggetto di una sessione speciale della Conferenza internazionale del lavoro riservata al lavoro dei marinai, ed in breve, ma importante protocollo, per il quale, come fu già detto: « In nessun caso verrà domandata ad alcuna delle parte contraenti, che in seguito all'adozione, per parte della Conferenza, di una raccomandazione o di un progetto di convenzione, venga diminuita la protezione già concessa ai lavoratori interessati dalla sua regolamentazione del lavoro ». Nella specie, non sarà mai domandato agli Stati Uniti di diminuire il regime di libertà accordato dalla legislazione federale ai marinai.

Ho già rilevato il beneficio del voto individuale, assicurato ai delegati governativi, industriale ed operaio, componenti ciascuna Delegazione in seno alla Conferenza. Giova far presente, che l'aver attribuito due rappresentanti ai Governi, ed uno soltanto a ciascuna delle classi industriale ed operaia, mentre a prima vista, indispono, in realtà, chi ben rifletta, è savio divisamento. I Governi rappresentano la collettività; hanno tornaconto a contemperare le diverse ed opposte tendenze, a ristabilire l'equilibrio, ove questo sia turbato, a mettersi col più debole contro al soverchiante, e le classi popolari non hanno da temerne, poichè, come osservò il Barnes nel corso delle discussioni, l'esperienza dimostra che, negli ultimi anni, i Governi sostennero costantemente le parti dell'operaio contro quelle dell'industriale. Il disporre di due voti, permette, inoltre, ai Governi di far rappresentare nella Conferenza interessi, che ne potrebbero rimanere esclusi: poniamo, nel caso nostro, gli interessi agricoli. Conviene anche far risaltare l'importanza della sanzione economica escogitata contro lo Stato, che non faccia debitamente eseguire le conven-

però, stanno contro gli Stati Uniti: 1° la mancanza d'Americani che abbiano esperienza del commercio estero; 2° la mancanza di equipaggi per le navi; 3° la mancanza di facilità bancaria. Egli non dubita, che gli Americani sormonteranno le difficoltà provenienti dall'inesperienza.

Di sfuggita: egli raccomanda la costruzione di navi da 1500 a 2000 tonnellate lorde, che abbiano del cargo e del battello da passeggeri. E anche favorevole agli alti salari per i marinai: e si capisce.

zioni firmate od altrimenti si sottragga agli obblighi assunti, dando luogo a lagnanze. Esso è colpito nella sua vita economica. Ogni mezzo gli è offerto per difendersi o giustificarsi. Ma se la difesa o la giustificazione non è soddisfacente, interviene la sanzione, le cui modalità vengono stabilite dalla Commissione d'inchiesta; suscettibile tuttavia di ricorso prima dell'applicazione, ed immediatamente revocabile, in caso di resipiscenza.

* * *

Creata l'Istituto di cui abbiamo sopra mostrato gli scopi, la composizione, il funzionamento, stabilito il programma della prima sua sessione, la Commissione per la legislazione internazionale del lavoro si accinse ad elaborare una « Charta » del lavoro.

Sino dalle prime sedute la Delegazione italiana aveva presentato un abbozzo di Dichiarazione dei Diritti del lavoratore in quattordici punti:

1. Limitazione della durata del lavoro giornaliero, nell'industria e nel commercio, ad un massimo di otto ore;
2. Fissazione di un massimo di lavoro settimanale e della durata minima del riposo settimanale;
3. Fissazione del massimo settimanale della durata del lavoro per la mano d'opera salariata nell'agricoltura;
4. Ripristino della Convenzione di Berna sul lavoro notturno delle donne nelle industrie e sull'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi;
5. Estensione agli adolescenti della Convenzione di Berna sul lavoro notturno nelle industrie;
6. Adozione di disposizioni conformi quanto al limite minimo di età per l'ammissione dei fanciulli al lavoro;
7. Obbligo per ciascuno Stato di stabilire, per legge, i minimi di salario nelle industrie e nell'agricoltura;
8. A parità di produzione, parità di salario per i lavoratori dei due sessi;
9. Impegno da parte dei differenti Stati di creare e organizzare un servizio di ispezione del lavoro nell'industria, nel commercio e nell'agricoltura, con rappresentanza dei lavoratori;

10. Diritto di controllo del lavoratore sulla gestione industriale e agricola. Partecipazione dei lavoratori alla formazione dei regolamenti di fabbrica e dei regolamenti di aziende agricole;

11. Minimum di assicurazioni sociali obbligatorie per ciascuno Stato in materia di malattie, infortuni, invalidità, vecchiaia, maternità e disoccupazione involontaria;

12. Libertà di migrazione, disciplinata con accordi fra Governi e Sindacati dei paesi direttamente interessati;

13. Legislazione sulle migrazioni ispirata ai seguenti principi:

a) parificazione del lavoratore straniero e della di lui famiglia, per quanto attiene alle leggi sociali e del lavoro, al lavoratore nazionale e alla sua famiglia; e trattamento economico del primo non inferiore al trattamento economico del secondo;

b) esenzione da tutte le tasse, nel paese di immigrazione, che colpiscano il lavoratore straniero in quanto tale;

c) facoltà lasciata allo Stato di emigrazione di inviare dei funzionari specializzati per l'assistenza, sotto tutte le forme, e per la protezione dei lavoratori suoi connazionali; e obbligo da parte dello Stato di immigrazione di riceverli e di secondarli nell'esercizio delle loro funzioni;

d) impegno, da parte di tutti gli Stati aderenti, di estendere, in un periodo di tempo determinato, alle loro colonie non autonome, la loro propria legislazione in materia di lavoro e di assistenza sociale; oppure, quando ciò non sia possibile, di promulgare leggi analoghe adattate alle condizioni delle colonie stesse; parificazione dei lavoratori stranieri ai nazionali; impegno di impiegare ogni mezzo, perchè sia provveduto egualmente per i paesi di protettorato, per le Colonie godenti di autonomia legislativa, come per i Domini.

14. Reciprocità di servizi, nei paesi aderenti alla Società delle Nazioni, fra le organizzazioni, che esercitano dei servizi di previdenza e che sono riconosciute dagli Stati rispettivi.

I Francesi avevano, da parte loro, in forma meno metodica, presentato proposte tendenti, in primo luogo, alla creazione di una Conferenza internazionale di legislazione sociale e ad un Ufficio del lavoro simili a quelli proposti, con più studiati partico-

lari, dagli Inglesi, e, in secondo luogo, ad ottenere l'inserzione nel Trattato di pace di una clausola tendente a realizzare le condizioni umane del lavoro, guarentendo l'istruzione generale professionale del fanciullo, la maternità, la vita di famiglia, la vita sociale, la salute fisica e morale dei lavoratori.

Gli Americani avevano formulato dieci principii, che tutti gli Stati avrebbero dovuto riconoscere, adottare ed osservare, il primo dei quali nel senso, che « sia riconosciuto nella legge e nella pratica, che il lavoro umano non è, nè una merce, nè un articolo di commercio », fu poi accolto, come vedremo, quale prima delle clausole della « Charta del lavoro (1). Qualche altro non era tale da trovar posto in una siffatta « Charta » propriamente detta, come il principio secondo cui « non dovrebbe esistere servitù involontaria salvo come punizione di un crimine »; come questo altro ancora che « non dovrebbe la libertà di associazione e la libertà di riunione, la libertà di parola e la libertà di stampa essere contestata, nè limitata ». Inglesi e Belgi presentarono pure i loro « desiderata ». Ma nulla di organico e di completo, come avrebbe voluto la Delegazione italiana, la quale, nel corso dei lavori, affacciò per la Commissione l'ambiziosa speranza, che ne uscisse una Dichiarazione dei diritti dei lavoratori, destinata a rimanere come pietra miliare nella storia del lavoro, e da costituire un documento storico la cui importanza avrebbe potuto essere appena minore di quella della Dichiarazione dei diritti dell'uomo.

Ma il concetto non fu asseccato. E la così detta « Charta del lavoro » riuscì, nella Commissione, ridotta a nove articoli, dei quali il 1° stabilisce, che nè in diritto, nè in fatto, il lavoro di un essere umano deve essere assimilato ad una merce o ad un articolo di commercio; il 2° garantisce ai padroni ed ai lavoratori il diritto di associazione e di coalizione per ogni fine non contrario alle leggi; il 3° fissa il limite di ammissione dei giovani dei suoi sessi al lavoro, ecc.; il 4° stabilisce che ogni lavoratore ha

(1) Per una contraddizione, che non sarà probabilmente la sola, i plenipotenziari dell'Intesa hanno proposto (e pare la Germania accetti) che il pagamento delle riparazioni di guerra possa essere fatto parte a mercanzie, parte in mano d'opera! Il che significa ammettere la equivalenza della merce e del lavoro.

diritto ad un salario, che gli assicuri un livello di vita conveniente; il 5°, che a lavoro eguale, senza distinzione di sesso, deve corrispondere salario eguale; il 6° contempla il riposo settimanale, nel quale possibilmente deve essere compresa la domenica; il 7° limita il numero di ore di lavoro quotidiano e settimanale. Codesti sette articoli sono stati rispettati dalla Conferenza plenaria e sussistono; non così i due ultimi, cioè: l'8° che stabiliva, ed aveva per noi speciale importanza, che « i lavoratori stranieri legalmente ammessi in un paese, e le loro famiglie, dovevano aver diritto, per quanto riguarda la loro condizione di lavoratori e le assicurazioni sociali, allo stesso trattamento dei nazionali dei paesi in cui risiedono ».

Questo principio, che dava ai nostri emigrati e loro famiglie, parità di trattamento con gli operai nazionali di ciascun paese, questo principio che la Delegazione italiana « aveva circondato delle sue cure più fervide » (Cabrini), è stato mutato nel seguente: « Le regole statuite in ciascun paese circa le condizioni del lavoro dovranno assicurare un trattamento economico equo a tutti i lavoratori, che risiedono legalmente nel paese ». Cotale attenuazione è dovuta, pare, alle pressioni degli Stati del « Commonwealth » australiano, a quelle degli Stati del versante ovest degli Stati Uniti dell'America del Nord, a quelle del Sud-Africa, ecc., che temono di uguagliare il lavoro dei gialli e dei neri a quello dei bianchi; ma essa si risolve in un trattamento ingiusto per il lavoratore bianco, che si reca a lavorare all'estero, e specie per quel lavoratore, che è l'eguale dei migliori di ogni paese, per non dire superiore a tutti, il lavoratore italiano, ed è uno fra i non pochi tristi casi di principii ad interessi, di cui la Conferenza della Pace si sarà resa colpevole. Il principio, enunciato sotto il numero 9, sembra esser scomparso come articolo, nè se ne comprende il perchè, ma viene conservato come raccomandazione in questa forma: « Ciascuno Stato dovrà organizzare un servizio d'ispezione che comprenderà donne, allo scopo di assicurare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti per la protezione dei lavoratori ». Codesti emendamenti (ed è forse bene che ciò si dica) furono introdotti, a guastare la già imperfetta « Charta » del lavoro elaborata alla Commissione del lavoro, allorquando, nella seduta plenaria del

28 aprile, la Conferenza dei preliminari di pace prese a rimangiarsela, mentre i delegati italiani erano assenti da Parigi, di guisa che, non pure offesa l'atto in se stesso, ma anche il modo in cui fu compiuto. Il nostro Comitato permanente del lavoro, udita una relazione dell'on. Cabrini, constatò il fatto, deplorò il peggioramento arrecato a proposizioni meno liberali di già di quelle presentate dalla Delegazione italiana, condannò il soppresso riconoscimento del Diritto dei lavoratori immigranti e loro famiglie al trattamento dei nazionali.

Ho riassunto il compito assolto dalla Commissione per la legislazione internazionale del lavoro nella Conferenza della pace, con le modificazioni arrecaatevi dalla Conferenza dei preliminari di pace nelle sue sedute plenarie dell'11 e del 28 aprile 1919.

Anche la Germania, o, per esser precisi, il Governo democratico germanico, produsse un progetto di convenzione sulla legislazione operaia internazionale, che il conte Brockdorff-Rantzau, presidente della Delegazione germanica alla Conferenza della pace, comunicò al signor Clemenceau, presidente della Conferenza stessa, con nota del 10 maggio. Codesta convenzione, la cui caratteristica è di riprodurre sostanzialmente la « Charta » del lavoro elaborata dai sindacati operai dei due gruppi di nazioni e neutri riuniti nella Conferenza tenutasi in Berna ai primi di febbraio, consta di otto articoli (Libertà di stabilimento, diritto di coalizione, condizioni di lavoro; Collocamento operaio; Assicurazioni sociali; Protezione operaia; Lavori a domicilio; Ispezione del lavoro; Applicazione internazionale del diritto operaio; Adesione di altri Stati), è assai completa, metodica, ben redatta, liberale, umana. Contiene parecchi dei principii, che la Delegazione italiana propose e la Commissione volle trascurare. In altri tempi avrebbe meritato l'onore di un'ampia discussione, che ne avrebbe eliminato i pochi difetti, rilevati nella risposta del signor Clemenceau, a cui il conte Brockdorff-Rantzau replicò, e a lui controreplicò ancora il Presidente della Conferenza. Se non che « Mon siége est fait! » aveva risposto l'abate De Vertot a chi gli comunicava nuovi documenti sull'assedio di Rodi, la cui relazione egli aveva già redatta. Ed è un po' questa la risposta data alla De-

legazione germanica. La sua proposta era tardiva. A discuterla ci voleva un'altra conferenza; e di conferenze, si può dire come dei libri, basta una per volta, quando non è d'avanzo. Il lavoro della Commissione del lavoro era già terminato. Non è completo, non è perfetto. Ma da esso è venuto fuori un organo durevole, permanente, che potrà completarlo e perfezionarlo, e di questo organo fanno parte in giuste proporzioni rappresentanti di Governi, di organizzazioni padronali e di organizzazioni operaie. Il che a bene sperare ci è cagione.

EDMONDO MAYOR DES PLANCHES

Commissario generale dell'emigrazione
Delegato italiano
nella Commissione per la legislazione internazionale del lavoro
presso la Conferenza della pace

I RISPARMI DEGLI EMIGRANTI

trasmessi in Italia dal Banco di Napoli nel 1918

(Da relazione del Direttore Generale del Banco)

Nella relazione sui risparmi degli emigranti trasmessi in Italia dal Banco di Napoli nel 1918 il Direttore generale del Banco, Nicola Miraglia, rileva che « se i servizi del Banco in prò della nostra emigrazione sono sempre più richiesti ed in continuo sviluppo, d'altra parte si accentua la diminuzione nello insieme dei risparmi inviati in Italia. Nè ad ovviare a questa diminuzione è stata sufficiente l'opera del Banco, che, nei limiti dell'azione ad esso attribuita, ha cercato di combatterla. A questa opera si collega l'apertura, nel passato anno, dell'Agenzia di Chicago, e di una seconda Agenzia in New York, portandone così a tre il numero negli Stati Uniti dell'America del Nord; ha ancora considerevolmente aumentato il numero dei suoi corrispondenti. Ma tutto ciò non potrà fatalmente ovviare alla diminuzione delle rimesse, perchè quello che diminuisce negli Stati Uniti è proprio la nostra emigrazione ».

Frattanto, nelle spedizioni delle rimesse in via ordinaria, segnalasi dagli Stati Uniti un aumento nel loro ammontare dovuto al rimpatrio di molti nostri connazionali, che già nel 1918 avevano cominciato a spedire in Italia i loro risparmi, preparandosi già a raggiungere pur essi in masse notevoli, come si è verificato nel presente anno, il paese d'origine. Altra causa, però, dell'aumento delle suddette somme spedite, è da ascrivere alla

organizzazione sempre più perfetta del servizio del Banco nella Confederazione nord americana.

Per quanto riguarda i risultati generali avutisi nella spedizione delle rimesse in via ordinaria, abbiamo, che esse furono n. 376,100 per L. 117,990,795.34, mentre, nel 1917, furono n. 418,628 per L. 100,631,546.52. Si è avuto una diminuzione nel numero, ma un aumento nell'importo di oltre L. 17,300,000.

STATI	RIMESSE				DIFFERENZE	
	1917		1919		quantità	ammontare
	quantità	ammontare	quantità	ammontare		
Stati Uniti	316,242	75,289,271.10	292,012	86,356,801.47	- 24,230	+ 11,067,530.37
Canadà . . .	36,655	13,563,691.06	6,05	9,611,264.68	- 10,596	- 3,952,426.38
Argentina .	37,112	7,148,219.40	35,095	7,152,948.73	- 2,037	+ 4,729.33
Brasile . . .	12,750	3,931,487.54	10,963	14,055,943.99	- 1,787	+ 10,124,456.45
Venezuela .	50	19,093.65	185	93,086.36	+ 135	+ 73,392.71
Chile	93	32,355 —	211	36,919 —	+ 118	+ 4,564 —
Germania .	15,726	646,828.77	11,575	683,831.11	+ 3,151	+ 37,002.34
TOTALI	418,628	100,631,546.52	376,100	117,990,795.34	- 42,528	+ 17,359,248.82

La diminuzione nel numero è generale, fatta eccezione del Venezuela e del Chile, dove per la esiguità dei risparmi raccolti, non è lecito fare alcuna deduzione fondata. L'aumento che si nota, è dovuto all'organizzazione del servizio in quelle regioni, organizzazione che, per ragioni varie, solo nel passato anno potette completarsi.

Per quanto si riferisce agli Stati Uniti ed al Canadà, ci riportiamo alle considerazioni fatte nell'espore i risultati generali, considerazioni che riguardano specialmente queste regioni, ove più completa è la nostra organizzazione ed ove con maggiore

attività si svolge l'opera nostra, sia a mezzo di corrispondenti, che delle nostre agenzie.

L'aumento considerevole che si nota nell'importò delle rimesse dal Brasile, è dovuto ad importanti transazioni commerciali per conto del nostro Governo, fatte da quel nostro corrispondente, che è la ditta Matarazzo, — e che sono comprese nei risultati esposti. —

E per le rimesse telegrafiche ripartite secondo gli Stati di provenienza abbiamo:

S T A T I	ANNO 1917		ANNO 1918	
	quantità	ammontare	quantità	ammontare
Stati Uniti	17,054	68,505,651 —	12,835	38,159,453.15
Brasile	210	4,141,879 —	293	8,750,136 —
Argentina	44	2,382,850 —	20	1,122,574 —
Uruguay	11	1,106,382 —	11	253,080 —
TOTALE	17,319	76,136,762 —	13,159	48,284,193.15

E per le rimesse con chèques:

STATI	1917		1918		DIFFERENZE	
	quantità	ammontare	quantità	ammontare	quantità	ammontare
Stati Uniti	4,431	22,626,958.86	2,192	16,120,198.07	— 2,239	— 6,506,760.79
Canadà . . .	82	318,985.67	51	379,067.87	— 31	+ 60,082.20
Argentina . .	3,742	9,247,041.21	1,136	2,212,815.84	— 2,606	— 7,034,225.37
Brasile . . .	1,231	1,723,712.06	829	903,691.52	— 402	— 820,020.54
Uruguay . .	20	347,084.86	32	152,730.05	+ 12	— 194,354.81
Chile	1	10,041.76	—	—	1	10,041.76
TOTALE	9,507	34,273,824.42	4,240	19,768,508.35	— 5,267	— 14,505,321.07

L'insieme dei risparmi pervenuti al Banco nel 1918 fu di n. 416,995 per L. 236,781,046.61, mentre fu di n. 471,237 per L. 259,501,738.69 nell'anno precedente. Essi vanno così ripartiti:

	ANNO 1917		ANNO 1918	
	quantità	ammontare	quantità	ammontare
In via ordinaria	418,628	100,631,546.52	376,100	117,990,795.34
» telegrafica	17,319	76,136,762 —	13,159	48,284,193.15
Con chèques	9,507	34,273,824.42	4,240	19,768,503.35
Per depositi nelle Casse di Risparmio del Banco e RR. Poste	25,783	48,459,605.75	23,496	50,737,554.77
	471,237	259,501,738.69	416,995	236,781,046.61

Mentre le rimesse ordinarie, ossia a mezzo di vaglia, presentano diminuzione nel numero, ma aumento nell'ammontare, le altre presentano diminuzione, in misura diversa, nel numero e nell'importo. Colpisce soprattutto la diminuzione sensibile in quelle telegrafiche ed in quelle a mezzo chèques.

Ed in relazione a tale diminuzione, osserva la Relazione come le due ultime forme di rimesse non rappresentano tutte economie di emigrati, essendo buona parte di esse transazioni commerciali e giri di banca, e come quindi, « sospese le esportazioni ed accentrato nell'*Istituto Nazionale per i cambi con l'estero*, le transazioni sul mercato americano, era logico, che diminuissero le rimesse con chèques e quelle telegrafiche, che sono la forma tipica delle transazioni commerciali e di Banche ».

Per quanto riguarda l'importo dei depositi nelle Casse di risparmio del Banco ed in quelle postali del Regno, ha continuato l'aumento già verificatosi l'anno antecedente.

STATI	1917 Depositi sul Banco e RR. Poste		1918 Depositi sul Banco e RR. Poste		DIFFERENZE	
	numero	ammontare	numero	ammontare	numero	ammontare
Stati Uniti	19,902	42,270,902.48	19,735	46,411,252.36	— 227	+ 4,140,349.88
Canada . . .	3,825	4,042,721.52	2,270	3,009,161.91	— 1,555	— 1,033,559.61
Argentina .	1,854	1,026,495.25	865	376,133.85	— 989	— 890,361.40
Brasile . . .	142	519,486.50	146	424,661.70	+ 4	— 94,824.80
Chile	—	—	840	156,344.95	+ 480	+ 156,344.95
TOTALE	25,783	48,459,605.75	23,496	50,737,554.77	— 2,287	+ 2,277,949.02

La relazione accenna inoltre, come in seguito ad accordi fra il Governo Italiano e quello degli Stati Uniti, il Banco fosse stato, ufficialmente incaricato del pagamento dei titoli emessi dal Tesoro Americano, pei sussidi dovuti alle famiglie dei militari italiani arruolati nell'esercito americano. Col R. Commissariato dell'Emigrazione furono accordati i mezzi più idonei al disbrigo sollecito e regolare di tale servizio.

« L'Ufficio del R. Commissariato dell'emigrazione in Washington ritira i titoli emessi dal Tesoro Americano, e li trasmette al R. Commissariato dell'emigrazione in Roma, il quale a sua volta li trasmette al Banco; questo, per ognuno di essi, emette una *vaglia speciale* in lire italiane, al cambio in corso.

Il Banco appena emessi i suoi vaglia speciali, li attacca con apposita cucitura meccanica ai corrispondenti titoli del Tesoro Americano, e li invia ai beneficiari, in appositi plichi, che, per concessione dell'Amministrazione Postale, hanno corso in franchigia. Nel plico è poi unito un invito a stampa ai destinatari di presentare il titolo per la riscossione ai locali uffici del Banco e dei suoi rappresentanti e corrispondenti, e, dove questi non sono, agli uffici postali del luogo. Per i comuni della Sicilia, il Banco di Sicilia, cortesemente si presta al pagamento di essi, ove ha proprie filiali.

Gli indicati titoli sono pagati a presentazione dagli uffici incaricati, senza bisogno di speciale autorizzazione da parte del Banco.

La compilazione del vaglia però richiedeva tempo e non consentiva di poter far pagare giornalmente quel numero di chèques del Tesoro Americano che avremmo voluto. Preoccupati di ciò, nell'intento di accelerare sempre più il servizio, d'accordo col R. Commissariato d'Emigrazione in Roma e col Ministero delle Poste e Telegrafi, proponemmo di sostituire al vaglia speciale un semplice cartellino.

La semplificazione proposta venne accolta, ed attuata col 1° agosto; fu possibile così portare il numero dei pagamenti giornalieri ad oltre 4000 ».

Sul principio del 1917 il Banco iniziò pure il pagamento dei sussidi corrisposti dal Governo del Regno Unito alle famiglie dei nostri connazionali arruolati nell'esercito britannico.

Legislazione straniera sull'emigrazione e la immigrazione

STATI UNITI.

ORDINANZA DIPARTIMENTALE N. 144.

Ordinanza dell'11 luglio 1919, modificante alcune norme promulgate coll'ordinanza esecutiva 8 agosto 1918, la quale venne emanata in esecuzione della legge approvata dal Congresso il 22 maggio 1918 e portante il titolo: « Legge per vietare, durante il periodo della guerra, la partenza o l'arrivo negli Stati Uniti di persone sospette per la sicurezza pubblica ». È fatto speciale riferimento alla concessione di permessi di partenza per certe categorie di stranieri.

Io, Frank L. Polk, Segretario di Stato degli Stati Uniti di America, in forza dell'autorità conferitami dagli articoli 1 e 39 delle norme succitate ed emendate dal paragrafo III dell'Ordinanza esecutiva 3 marzo 1919, dispongo per le seguenti eccezioni ed aggiunte alle norme medesime per quanto riguarda le richieste dei permessi di partenza dagli Stati Uniti da parte di sudditi delle altre nazioni, eccettuate la Germania, l'Austria-Ungheria, la Bulgaria e la Turchia.

Art. 1. — I sudditi di qualunque Stato estero, eccettuato la Germania, l'Austria-Ungheria, la Bulgaria e la Turchia, possono lasciare gli Stati Uniti, senza lo speciale permesso richiesto dall'art. 18, titolo 6 dell'Ordinanza esecutiva 8 agosto 1918, ma saranno tenuti a presentare ai Controllori nei porti di partenza i loro passaporti, rilasciati rinnovati o vistati dalle Autorità diplomatiche o consolari dei rispettivi paesi entro i sessanta giorni antecedenti alla data di partenza.

Art. 2. — Gli stranieri, sudditi di Stati nemici, qualora volessero abbandonare gli Stati Uniti, dovranno ottenere il permesso di partenza. Per tale scopo, deve essere presentata in tri-

plice esemplare, secondo il modulo C, all'agente incaricato, una istanza, che sarà sottoposta alla decisione del Dipartimento di Stato. Tale disposizione non viene applicata a coloro, che se per lo innanzi appartenevano come sudditi a Stati nemici, posseggono il passaporto di paesi amici, come la Polonia, la Ceco-Slovacchia, il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni e la Rumenia, come pure non si applica a coloro che posseggono passaporti russi o finlandesi, nè agli Armeni e Siriacci aventi salvacondotti rilasciati dalle Autorità francesi o britanniche. Tali persone non sono quindi tenute a domandare il permesso di partenza.

Art. 3. — Gli agenti incaricati pei permessi dovranno informare gli stranieri verbalmente o con stampati, che essi, prima di essere lasciati partire dagli Stati Uniti, saranno tenuti a provare di essere in regola colla legge sulla tassa d'entrata. A tale scopo dovranno portar seco al porto di partenza le ricevute od i certificati riflettenti l'adempimento delle disposizioni della legge suddetta, rilasciati dal ricevitore delle imposte più prossimo alla loro residenza. Gli stranieri imbarcantisi nel porto di New York, dovranno presentare tali ricevute o certificati alla Dogana, perchè tali documenti siano timbrati, prima che essi stranieri prendano imbarco.

Art. 4. — Gli emendamenti suddetti abrogano le contrarie disposizioni antecedentemente emanate.

Notizie sull'emigrazione e sul lavoro in Italia ed all' Estero

ITALIA.

I PROBLEMI SANITARI A BORDO. — In una serie di articoli pubblicati sul « Lavoro », il dott. Carlo Bossoni, segretario dell'Associazione Nazionale dei Medici della Marina Mercantile, trattò il delicato problema dell'assistenza sanitaria a bordo dei piroscafi in servizio di passeggeri o di emigrazione. Dall'Associazione suddetta era già stato prospettato al Governo, in apposito memoriale, come la dipendenza del medico di bordo dagli armatori o dalle Compagnie di navigazione contrastasse coll'esplicazione genuinamente cosciente delle mansioni sanitarie, ed una Commissione governativa aveva realmente riconosciuto come lo Stato dovesse tutelare in modo più appieno di quello che fosse avvenuto sin allora, l'opera del medico e proponeva un articolo di legge pel quale nessuna misura disciplinare potesse essere presa dall'armatore o dalla Compagnia a carico del sanitario di bordo, senza aver prima ascoltato il parere della autorità tecnica competente. Siccome il problema è interessante anche per quel che riguarda l'assistenza medico-igienica sui piroscafi in servizio di emigrazione, riportiamo integralmente alcuni concetti espressi dal dott. Bossoni, il quale propugna, che i medici di bordo siano riconosciuti Ufficiali sanitari alla dipendenza del Governo, non mancando ad essi la tecnica necessaria a tale proposito e di conseguenza possano assumere anche la carica ufficiale di RR. Commissari sui piroscafi per emigranti, specialmente riferendosi al disposto dell'art. 32 del Regolamento per l'emigrazione, il quale

contempla l'eventualità, che il Ministero della Marina non abbia a sua disposizione i medici necessari all'imbarco, ed allora la direzione del servizio sanitario viene affidata al medico civile ed il servizio di vigilanza a bordo a speciale incaricato dal Ministero della Marina o dal Commissariato Generale per l'emigrazione e che assume il titolo di Commissario viaggiante.

« O si farà del medico un funzionario dello Stato alle dipendenze del Ministero degli interni, ed i servizi igienici di bordo saranno sicuramente ed efficacemente tutelati, oppure si lasceranno, come sono, alle dipendenze delle Compagnie e allora sarà perfettamente inutile dichiarare, come oggi la legge dichiara, che il medico, che imbarca sulle navi, assume qualità e competenza di ufficiale sanitario governativo, per la difesa dell'igiene e della salute a bordo, perchè, come ho dimostrato, il medico si trova nella impossibilità di compiere tali funzioni a bordo.

« A questo punto risorge il problema del R. Commissario e si potrebbe dire: Il legislatore, compreso delle difficoltà ora accennate, ha appunto affidato la tutela igienico-sanitaria a bordo al R. Commissario, medico della R. Marina. Non vi è perciò bisogno di fare anche del medico di bordo un funzionario dello Stato. La risposta è molto semplice. Anzitutto, anche nel caso dell'imbarco del R. Commissario medico, l'opera del medico civile di bordo potrà essere orientata in due direzioni. E infatti il medico di bordo, quello che imbarca ad ogni viaggio e che conosce meglio di qualunque nuovo arrivato, le lacune, le deficienze dei servizi sanitari di bordo. Aprirà egli gli occhi al medico militare? Si metterà in urto con la sua Compagnia? Cercherà egli di fare gli interessi della Compagnia, contribuendo a nascondere la verità, e potrà incorrere nei rapporti del R. Commissario. Adunque, anche nel caso dell'imbarco del R. Commissario e se si vuole come è giusto, la vera collaborazione del medico civile, bisognerà metterlo in condizioni di poterla dare rendendolo indipendente dalle Compagnie di Navigazione. Ma vi sono altre ragioni ancora più importanti. Il R. Commissario medico imbarca solo sui piroscafi in servizio di emigrazione. E per tutti gli altri piroscafi che fanno solo servizio di passeggeri, forse che l'assistenza igienico-sanitaria perde della sua importanza? ».

E commentando l'art. 32 del Regolamento per l'emigrazione l'A. aggiunge:

« Già in questo caso (quando la direzione del servizio sanitario è affidata al medico civile) il medico di bordo assume parte delle funzioni del R. Commissario, ma altre volte le assume tutte. Spesse volte infatti i piroscafi partono senza emigranti e non viene perciò imbarcato il R. Commissario. Però nei porti esteri, specie dell'America, imbarcano talora moltissimi emigranti che ritornano in patria. Questo fenomeno è specialmente accentuato ora. In questi casi, che si ripetono tante volte, le funzioni di R. Commissario vengono dagli Ispettori per l'emigrazione residenti nei porti esteri, affidati al medico di bordo. E allora, se consideriamo il fatto, che, per quanto investito delle funzioni del R. Commissario, resta sempre uno stipendiato della Compagnia, dobbiamo convenire, che questo medico sempre in ogni caso vien messo in eterno conflitto fra ciò che deve fare e ciò che può fare.

« Lo zelo in un senso o nell'altro gli è dannoso e se si dà a bordo delle arie di R. Commissario (pure essendo investito delle sue funzioni) corre il rischio di venir sbarcato come poco mancò che avvenisse in un caso recente. Data adunque la impossibilità di imbarcare su ogni piroscafo in servizio di emigrazione un R. Commissario, data perciò la necessità di valersi molte volte dell'opera del medico della Marina Mercantile, si stabilisca senz'altro che sulle navi in servizio di emigrazione sulle quali non sia imbarcato un R. Commissario, ed ogni qualvolta il R. Commissario Generale per l'emigrazione lo creda opportuno, sia nominato R. Commissario il medico di bordo. In tale caso gli venga assegnato un apposito distintivo, e gli vengano corrisposte le relative indennità ».

PER LA DISOCCUPAZIONE ED IL COLLOCAMENTO. — L'Ufficio Centrale di collocamento, diretto dal comm. De Michelis, ha completato l'organizzazione dei servizi relativi al collocamento ed alla disoccupazione nel Regno. In base alle nuove norme, sono stati istituiti uffici comunali di collocamento, Commissioni comunali di avviamento al lavoro, Uffici provinciali di collocamento, Commissioni provinciali di avviamento al lavoro e Uffici di collocamento di zona.

Gli organi comunali, che sono ormai circa seimila, provvederanno al collocamento degli operai nell'ambito del Comune; gli organi provinciali nell'ambito della loro giurisdizione provinciale, e gli organi di zona, che sono 21 in tutto il Regno, faranno le operazioni di compensazione nella rispettiva zona. All'Ufficio centrale di collocamento saranno particolarmente segnalate le eccedenze nelle offerte e nelle richieste di lavoro, allo scopo di completare il collocamento di quella mano d'opera, che nelle singole provincie rimanga disoccupata.

Un casellario degli operai, che lavorano nelle varie industrie, distinti per professione, sarà istituito e gradualmente completato, presso l'Ufficio centrale, in modo da poter avere un quadro integrale, non soltanto degli operai che rimangono disoccupati, ma anche di tutti i lavoratori che svolgono la loro attività nell'industria e nell'agricoltura.

Sui particolari del funzionamento dei vari organi istituiti per il collocamento della mano d'opera, esponiamo quanto segue:

Le Commissioni comunali di avviamento al lavoro e gli Uffici locali di collocamento dovranno istituire due registri: uno per l'iscrizione delle domande di lavoro, l'altro per l'iscrizione delle richieste di mano d'opera.

Le predette Commissioni ed i predetti Uffici funzionanti in Comuni aventi una popolazione presente superiore a 20,000 abitanti, avranno inoltre l'obbligo di compilare due schedari: uno per le domande di lavoro, l'altro per le richieste di mano d'opera. Gli schedari saranno compilati con speciali schede o cartoncini, predisposti all'uopo dall'Organo di collocamento, e portanti il numero di riferimento alla domanda di lavoro o all'offerta di mano d'opera. Quando un operaio sia stato occupato, la sua scheda deve essere accantonata.

Le predette Commissioni ed i predetti Uffici dovranno quindi procedere al collocamento della mano d'opera consegnando all'operaio le cartoline di presentazione.

L'operaio, inviato per occupazione ad un padrone dovrà, entro 5 giorni, spedire a mezzo della posta alla Commissione o all'Ufficio la cartolina, con la quale dà notizia dell'esito relativo alla

sua assunzione al lavoro. Lo stesso obbligo è fatto ai datori di lavoro, per gli operai loro inviati dall'Organo di collocamento.

L'operaio, che non restituisce la cartolina entro i cinque giorni, è radiato dall'elenco dei disoccupati, ritenendosi che egli sia stato assunto al lavoro. Giornalmente, ad operazioni compiute, le Commissioni comunali di avviamento e gli Uffici di collocamento dovranno compilare un quadro della situazione giornaliera.

Gli Uffici locali di collocamento e le Commissioni comunali di avviamento al lavoro, segnaleranno col mezzo postale più rapido la eccedenza tanto delle domande di lavoro quanto delle richieste di mano d'opera all'Ufficio provinciale di collocamento o alla Commissione provinciale di avviamento al lavoro, che, in base agli elementi forniti, procederà al collocamento nell'ambito della provincia.

Gli Uffici locali di collocamento e le Commissioni comunali di avviamento al lavoro, dovranno infine compilare, il 15 ed il 30 di ciascun mese, un quadro riassuntivo del movimento della quindicina e dovranno trasmetterlo all'Ufficio centrale, unitamente a tante schede nominative per quanti sono i nuovi disoccupati, che risultino iscritti nel quadro medesimo durante la quindicina. Gli Uffici provinciali di collocamento e le Commissioni provinciali di avviamento al lavoro debbono procedere alle operazioni di collocamento in conseguenza delle segnalazioni fatte dagli Uffici Commissioni locali, nell'ambito della provincia rispettiva, mettendo in rapporto le domande di lavoro con le richieste di mano d'opera per mezzo degli Uffici locali di collocamento e delle Commissioni comunali di avviamento. Gli Uffici e le Commissioni provinciali opereranno analogamente in base alle segnalazioni loro fatte dagli Uffici di zona.

Gli Uffici e le Commissioni provinciali dovranno, inoltre, a fine di giornata, compilare il quadro riassuntivo della situazione giornaliera risultante nella provincia, e mentre segnaleranno col mezzo postale più rapido l'eccedenza delle richieste e delle offerte di mano d'opera all'Ufficio di zona nella cui circoscrizione trovansi l'Ufficio, trasmetteranno ogni sera copia del quadro all'Ufficio centrale in Roma.

Al 15 e alla fine di ciascun mese gli Uffici provinciali trasmetteranno, inoltre, all'Ufficio centrale un quadro riassuntivo delle operazioni compiute nella quindicina. Gli Uffici di zona procederanno alle operazioni di collocamento in base alle segnalazioni giornaliere fatte dagli Uffici o dalle Commissioni provinciali, nell'ambito delle zone di competenza, mettendo in rapporto le domande di lavoro con le richieste di mano d'opera per mezzo degli Uffici di collocamento provinciali o delle Commissioni provinciali di avviamento al lavoro, che provvederanno al collocamento, in base a tali segnalazioni.

Gli Uffici di zona dovranno, inoltre, ogni giorno compilare il quadro riassuntivo della situazione e ne invieranno col mezzo postale più rapido copia all'Ufficio centrale in Roma.

Anche gli Uffici di zona saranno tenuti a compilare e trasmettere all'Ufficio Centrale predetto, il 15 e il 30 di ciascun mese, il quadro riassuntivo delle operazioni compiute nella quindicina.

L'Ufficio centrale in Roma procederà alle operazioni di collocamento fra le diverse zone, in base alle segnalazioni all'uso fatte dagli Uffici di zona ed eccezionalmente dagli Uffici provinciali; redigerà un quadro riassuntivo quindicinale per tutto il mercato del lavoro nel Regno; classificherà le schede inviate dagli Uffici locali di collocamento e dalle Commissioni comunali di avviamento al lavoro a seconda delle diverse indagini che si vorranno compiere; procederà a tutte le elaborazioni, che la raccolta degli elementi predetti potrà consentire. I risultati di dette elaborazioni prenderanno parte nella pubblicazione mensile fatte dall'Ufficio centrale.

STATI UNITI.

L'«INTER-RACIAL COUNCIL». — Nel precedente fascicolo abbiamo esposto, desumendone le notizie da rapporti del R. Ispettore per l'Emigrazione in Washington, la situazione creatasi nel campo del lavoro negli Stati Uniti in seguito all'esodo notevole dei nostri connazionali della Confederazione, e la preoccupazione dei banchieri americani per l'espatrio conseguente dei risparmi degli emigranti. Accennammo pure a tutto quel movimento che nelle sfere

dell'industria, del commercio e specialmente della finanza, andava manifestandosi in favore d'una energica politica di americanizzazione, e fra le varie associazioni costituitesi in proposito, merita di essere alquanto dettagliatamente rilevato, l'« Inter-Racial Council », che rappresenta, in un coll'altra associazione « The American Press in modern languages » una vera e completa istituzione per la tutela dell'americanismo.

Le basi dell'« Inter-Racial Council » vennero gettate in una adunanza di banchieri tenutasi in Chicago l'11 marzo decorso, e ne desumiamo le direttive teoriche e pratiche dalle circolari emanate in seguito da esso e delle quali riassumiamo il tenore.

L'*Inter-Racial Council* è formato da un gruppo di rappresentanti dell'industria, del lavoro, e delle varie razze che si trovano in America. Essi lavorano di comune accordo per stabilire, mediante l'applicazione pratica dei diversi mezzi di americanizzazione, buone relazioni fra le diverse razze, applicando quei mezzi a tutte le condizioni sociali.

Questa è la prima organizzazione a tipo commerciale basata sulle relazioni fra razze diverse. I promotori credono, che questa organizzazione possa costituirsi in maniera permanente, soltanto col riconoscere pienamente la situazione qual'è oggi e colla buona volontà di scambiare affari ed idee con tutti gli elementi di razze diverse in essa coinvolti. La organizzazione dovrà essere potranno esservi rappresentati.

Lo scopo dell'*Inter-Racial Council* è quello di convincere l'industria americana, che ciò non sarebbe solo un buon affare, ma anche buon patriottismo, e di far conoscere ai nati all'estero, che questo non è solo buon americanismo, ma anche buon internazionalismo. Sopra una base pratica il Council cercherà di dare all'individuo dei vantaggi ed in modo che questi siano apparenti sul suo bilancio, come su quello della Nazione. Questi mezzi saranno, fra gli altri, l'insegnamento dell'inglese, calcolato sull'orario che appartiene alle industrie o alle fabbriche per le quali l'emigrante lavora, la facilitazione per ottenere la cittadinanza, il dare all'emigrato rappresentanza o voce nelle fabbriche, migliorare le condizioni dell'emigrante che lavora, adottando mi-

sure, che facilitino le relazioni delle diverse razze, che devono compiere un lavoro in comune.

Il Council cercherà pure di dare ai banchieri, che finanziano le corporazioni industriali, una americanizzazione che racchiuda tanta forza morale quanta ne può rinchiudere di materiale, e stimulerà le banche di Risparmio ad interessare gli emigranti a divenire depositanti e ad investire il loro denaro, rafforzando così le condizioni economiche d'America. Cercherà di dare allo straniero una americanizzazione, che sia all'altezza delle Dichiarazione dell'Indipendenza e della Costituzione, dimostrando così, che vale la pena di rimanere in America, comprarvi una casa, formarvi la famiglia e divenire americani. Il Council cercherà di americanizzare la stampa in lingua straniera, promuovendo per suo mezzo ed insegnando la maniera ed i metodi americani di vita e di affari, rendendo così l'interpretazione dello spirito americano più completa e più facile, che non lo sia ora, che ha contatti troppo largamente stranieri.

L'organizzazione, per avere successo in questa intrapresa, dovrà essere sempre pronta a fornire piani, a dare informazioni e cooperare nel mettere in esecuzione questi progetti. Questa organizzazione non deve dare aiuto temporaneo, o correggere mali specifici, ma deve mettere in moto principi e metodi, che dovranno assicurare per sempre questo amichevole scambio di relazioni e deve mantenere condizioni tali da non ammettere in America sotto nessuna forma, nessuna forma di Bolcevismo.

L'*Inter-Racial Council* non è in opposizione con nessuna altra organizzazione. Non è una impresa di carità, difesa, riforma o propaganda. È invece una organizzazione di mutuo beneficio. Il suo lavoro deve essere fatto scientificamente, da uomini conoscitori dei nati all'estero e di quello che sono nati in America, ma di origine straniera, da uomini che parlino, oltre l'inglese, anche la lingua degli immigrati e che godino la loro fiducia. Questo lavoro sarà fatto da un numero limitato di persone, che saranno scelte fra i membri dell'organizzazione e che saranno pagati adeguatamente. Non vi saranno appelli per fondi o per contribuzioni. Ciò significa, che l'*Inter-Racial Council* sarà in posizione di poter consigliare i suoi membri circa il valore delle varie

domande o dei piani di americanizzazione che potranno essergli sottoposti.

Per provare la effettività di queste teorie l'*Inter-Racial Council* stabilirà tre dipartimenti, ciascuno dei quali avrà un direttore ed un comitato speciale. Di questi comitati ne saranno poi formati quanti ne possano essere giudicati necessari.

1° *Dipartimento per la produzione.* — Questo dipartimento radunerà e analizzerà tutti i piani, gli esperimenti e le misure esistenti ora; farà investigazioni, preparerà metodi, farà piani nuovi.

2° *Dipartimento per le vendite e le distribuzioni.* — Questo ed analisi commerciali e dirigerà l'installazione di misure e si dipartimento curerà tutti i contratti con i diversi gruppi, che sono in relazione con il Council, inserendo avvisi, ed informazioni nei giornali in lingua straniera.

3° *Dipartimento per le relazioni di razza.* — Questo dipartimento curerà tutte le relazioni e negoziazioni dei diversi gruppi dei nati all'estero, tutte le questioni internazionali, cooperando col Governo. Si occuperà di emigrazione in generale e delle leggi, che riguardano le razze diverse.

Il quartiere generale è a New York. In tutti i centri più importanti vengono stabiliti altri uffici principali con speciale direttori. La formazione del Council è ancora incompleta, giacchè vi dovrà essere per lo meno un rappresentante di ciascuna delle 33 razze in America.

L'*Inter-Racial Council* istituirà delle scuole di naturalizzazione e altre ne istituirà per l'insegnamento dell'inglese nelle fabbriche stesse, dove saranno pure aperte delle stanze ariose e sane in cui i lavoratori potranno riposare, ricrearsi, ecc.

I tre punti principali del lavoro del *Council* sono:

- 1° Le fabbriche;
- 2° I giornali in lingua straniera;
- 3° Le organizzazioni più importanti, come l'Ordine dei figli d'Italia ecc.

I membri dell'*Inter-Racial Council* hanno assunto, comprando « The Association for Foreign Language Newspapers » e con questo mezzo lanceranno ed estenderanno il loro lavoro.

Essi intendono di incoraggiare gli uomini di affari americani ad usare le pagine dei giornali in lingua straniera per mezzo di agenzie americane.

L'*Inter-Racial Council* desidera dimostrare all'emigrante, quanto sia meglio per esso che rimanga in America, invece di ritornare al suo paese e spera che questa campagna lo conduca a preferire questo paese a quello della sua origine.

SULL'ESODO DEGLI STRANIERI. — Il « Governmental Information Service » ha trasmesso ai giornali della Confederazione le seguenti dichiarazioni fatte dall'on. Caminetti, Commissario Generale dell'Immigrazione, e che riportiamo, rappresentando esse il pensiero delle sfere ufficiali americane, riguardo al notevole esodo di stranieri verificatosi dagli Stati Uniti nell'ultimo anno fiscale.

« Il movimento emigratorio sta attraversando un periodo di isterismo, che è del tutto ingiustificato. L'esodo dagli Stati Uniti durante l'ultimo anno fiscale fu il seguente:

Stranieri emigranti	123,522
Stranieri non emigranti	92,709
Cittadini degli Stati Uniti	218,929
	<hr/>
Totale	435,160

Media mensili dei partiti: 36.263.

Deducendo dal numero dei cittadini degli Stati Uniti che partirono, coloro che andarono per un semplice viaggio di affari e quindi per breve periodo (il numero di questi non si può ora precisare) questa media viene ad essere notevolmente diminuita. Una diminuzione v'è anche nella media delle classi degli emigranti e non emigranti, perchè molti di essi, senza dubbio, ripassarono l'Oceano per breve periodo.

A mio parere, la perdita totale della mano d'opera durante l'anno fiscale terminato il 30 giugno scorso, non oltrepassa di molto il numero di 20,000 individui per mese. Questa cifra fa discendere la perdita al di sotto delle proporzioni normali anti-belliche.

Eppure, non vi sono ragioni serie per preoccuparsi dello stato presente delle cose. Non bisogna preoccuparsi, nè per gli affari e le industrie, nè per il caro viveri.

L'esodo va ascritto a varie cause. Fra le ragioni più importanti viè quella, che molti di coloro, che recentemente rimpatriarono avevano già deciso il loro ritorno per l'anno 1914 o per gli anni successivi. Sarebbero andati, se la guerra non fosse scoppiata. Bisogna inoltre considerare, che nel vasto movimento emigratorio vi è sempre un largo numero di immigranti, che presceglie di rimanere qui solo temporaneamente, per pochi anni, per poi ritornare al proprio paese. Questa categoria è numerosa, tanto vero, che gli emigranti, che ad essa appartengono, vengono chiamati « uccelli di passaggio » perchè si fermano qui poco, tante volte solo per una stagione. Ancora: un buon numero di emigrati — uomini d'affari o operai — che praticamente vengono considerati « permanent residents » hanno l'abitudine di visitare di tempo in tempo il loro paese natio, per divertimento o per rivedere i vecchi genitori e gli altri parenti. Tutte queste categorie costituiscono le classi che prima della guerra erano solite partire dagli Stati Uniti, ed è da supporre, che una forte percentuale di questi emigrati sia compresa nelle cifre su menzionate.

Tutta questa gente non ebbe opportunità di recarsi in Europa durante la guerra.

Molti di coloro, che partirono, furono indotti a farlo dal vivo desiderio di andare a constatare di persona le condizioni finanziarie e di salute in cui attualmente si trovano i proprii parenti, e il vero stato delle cose dei loro averi e delle loro proprietà. Molti altri sono ritornati, perchè attratti dalla brama di far delle compere di terreni e di case in quelle regioni d'Europa, dove per il nuovo ordine prodotto dalla guerra, larghe estensioni di proprietà dei governi travolti o di famiglie ricche ridotte in miseria, sono state destinate alle nuove classi, che sono il prodotto dell'attuale stato di cose.

È certo che una grande maggioranza dei partiti non ritornerà più negli Stati Uniti. Ma l'esperienza di molti anni di comunanza, che io ho avuta con l'elemento straniero della nostra popolazione,

mi dice, che almeno una metà di coloro, che sono già andati o che stanno per partire durante quest'anno e dopo, ritornerà.

Circa la preoccupazione, che gli Stati Uniti debbano rimanere sensibilmente depopolati dall'esodo delle masse straniere, che qui convennero, bisogna ricordare, che le ragioni, che per intere generazioni consigliarono ed indussero i popoli di tutti i paesi a venire qui, continueranno a sussistere, e saranno egualmente potenti ed imperiose, come lo furono per il passato. Questa è e continuerà ad essere la terra dell'opportunità, del progresso e della speranza per il benessere dell'umanità».

MERCATO DEL LAVORO ED EMIGRAZIONE NELLA CIRCOSCRIZIONE DEL R. CONSOLATO DI NEW YORK, DURANTE IL 2° TRIMESTRE 1919. — In quasi tutti i distretti le condizioni del lavoro sono andate migliorando pel graduale assestamento nei vari rami delle industrie e per la ripresa edilizia. Si notò specialmente un aumento di operai nelle fabbriche di mattoni, cemento, vetro, strumenti musicali, industrie tessili, mentre naturalmente vi fu diminuzione nelle cosiddette industrie belliche (armi, aeroplani, metalli, industrie chimiche, ecc.). La disoccupazione diminuì di molto, specialmente per effetto del continuato esodo degli immigrati e particolarmente pel rimpatrio degli italiani, i quali così resero meno saturo il mercato della loro mano d'opera « unskilled ». Venne invece notata disoccupazione abbastanza rilevante nel distretto di *Providence R. I.* I salari si mantennero elevati, nonostante la diminuzione delle ore di lavoro. Nel distretto di *Trenton* ascendevano a 3-4 dollari giornalieri. In quello di *Albany N. Y.* la media dei salari settimanali fu di dollari 22.50, media, che però fu inferiore a quella vigente nelle stesse località al dicembre del 1918. I salari più alti vennero percepiti nelle industrie dell'illuminazione e della forza motrice dei metalli e delle macchine, con una media di dollari 26.50, ed i minimi nelle industrie tessili e delle vestimenta, con una media di dollari 16-19. L'esodo degli emigranti italiani ha riversato nel Regno una somma notevole dei loro risparmi, e dal distretto di *Yonkers N. Y.* approfittando del cambio tanto basso i nostri connazionali inviarono in Italia somme rilevanti e quasi tutte alla Cassa di Risparmio di Roma.

GLI UFFICI PUBBLICI DI COLLOCAMENTO NEGLI STATI UNITI. — Dal « The month's Work » di New York, dell'agosto decorso, togliamo le seguenti notizie sull'istituzione degli Uffici pubblici di collocamento nella Confederazione nord-americana.

E dal gennaio 1918, che si organizzò il Servizio nazionale di collocamento, dapprima per la distribuzione della mano d'opera nella produzione di guerra, in seguito poi con funzione di coordinamento e direzione centrale degli Uffici statali e comunali esistenti.

Tale funzione però venne integrata colla istituzione di Uffici federali di collocamento nei luoghi ove mancavano: di questi uffici già 780 erano in attività alla fine del 1918.

Durante la guerra, la scarsità di mano d'opera disponibile, specie se squalificata, determinò una forte concorrenza tra gli Uffici pubblici e le Agenzie private, ad eliminare la quale intervenne un decreto del Presidente Wilson in data 1° agosto 1918 che vietò agli industriali di assumere personale non qualificato se non attraverso gli Uffici di Stato, salvo che l'assunzione avvenisse direttamente alla porta dello stabilimento.

Dopo la firma dell'armistizio, il Dipartimento di Stato si occupò del collocamento dei reduci dall'esercito: furono all'aperto 2000 uffici speciali, distribuiti specialmente nei distretti rurali e che nei soli 2 mesi di novembre e dicembre 1918 annunciarono di avere collocato 900,000 soldati e marinai e operai di guerra.

Ora questi Uffici sono rimasti in attività, affidati per lo più ad organizzazione private, che forniscono i fondi necessari, e diretti da personale smobilitato.

Nel marzo di quest'anno, il Servizio di Stato per il collocamento ricevette un fiero colpo, perchè il Congresso non approvò lo stanziamento di fondi.

Si dovette restringere l'azione del Servizio in un campo assai più limitato, mantenendo in funzione solo 56 degli 870 Uffici aperti.

In fatto però intervennero i Comuni, le Camere di Commercio, le Organizzazioni, ad impedire la effettiva chiusura degli Uffici: delegati di 30 Stati si riunirono coi rappresentanti del Ministero

del lavoro, il 25 aprile, e all'unanimità votarono per la continuazione ed estensione del Servizio Federale di collocamento, e un progetto di legge in proposito venne presentato al Congresso (1), che finora non l'ha discusso.

Si ha qualche dubbio sull'accoglienza, che il Congresso farà al progetto di legge; poichè contro di esso sta l'ostilità degli industriali in generale e delle migliaia di Agenzie private, la cui influenza politica non può essere trascurata.

In genere i sostenitori del progetto sono le Autorità militari e tutti coloro, che si preoccupano del collocamento degli smobilitati, mentre finora pochi si sono curati di dimostrare l'utilità di questa nuova funzione di uno Stato moderno.

Nessuna proposta è stata avanzata finora di provvedimento nazionale per l'assicurazione contro la disoccupazione: invero, tale forma di previdenza è considerata da molte autorità in fatto di questioni di lavoro, come inattuabile negli Stati Uniti ».

ARGENTINA.

LA SITUAZIONE TERRIERA NELL'ARGENTINA. — Dopo gli scioperi agrari scoppiati insistentemente negli ultimi tempi, c'è stata una rifioritura di progetti di legge sulla colonizzazione, basati su due criteri fondamentali, e cioè: trasformazione del colono affittavolo in colono proprietario, e miglioramento della condizione dei coloni affittavoli, mediante certe clausole di contratti, specie circa la durata dell'affitto ed il compenso per le migliorie apportate alla terra.

E ormai noto che la condizione dei coloni affittavoli della Repubblica è disastrosa, e non può migliorare per effetto del buon raccolto o di alti prezzi del grano, perchè il verificarsi di queste circostanze è accompagnato da un rialzo dei canoni, che finisce poi col riuscire disastroso al ritorno delle condizioni normali di produzione e di prezzo.

Un progetto di legge del Banco Ipotecario Nazionale di Buenos Aires, mirante alla trasformazione in proprietà degli af-

(1) Vedi *Bollettino dell'Emigrazione*, anno 1919, n. 3.

fittavoli, si baserebbe sulla concessione di un credito ipotecario, pari all' 80 % del valore del lotto a quei coloni, che avessero la disponibilità del rimanente 20 %. L'ammortizzazione dell'ipoteca avverrebbe in 30 anni, ed il canone annuale non dovrebbe superare (interesse più ammortizzamento) il canone attuale d'affitto. Il progetto è forse il migliore fra quelli elaborati per risolvere la questione dei coloni, ma la sua attuazione pratica incontrerebbe due ostacoli gravi: la grande difficoltà di trovare coloni, che, oltre al capitale costituito dalle scorte di lavoro, possiedano il 20 % del prezzo d'acquisto di un lotto (che non può essere inferiore ai 100 ettari e quindi non può valere meno di 25-30,000 pezzi), e la speculazione, che innalzerebbe artificiosamente il valore della terra.

Il deputato Giulio Costa ha presentato a sua volta un suo disegno di legge per la colonizzazione agricola. In tale progetto è contemplato anche il miglioramento delle condizioni del colono affittavolo da raggiungersi modificando certe clausole vessatorie dei contratti di fitto. Gli articoli 2 a 16 contengono appunto, una serie di modalità da osservarsi obbligatoriamente nella stipulazione dei contratti, le quali però avrebbero l'effetto pratico di stimolare maggiormente i proprietari terrieri a scacciare il colono ed a sostituirlo col bestiame. È noto come in Argentina il reddito netto del suolo sia maggiore dove il colono non esiste, e dove le terre sono adibite al pascolo (« estancia »). Se per legge i patti colonici devono diventare meno favorevoli pei proprietari, questi tenderanno alla trasformazione delle loro terre in « estancias ». È questo un fenomeno così naturale, che lo stesso deputato Costa prevede autorizzando (art. 16 e segg.) il Governo ad espropriare il terreno adatto alla cercalicottura, nel raggio di 20 km. da ogni stazione ferroviaria. La zona agricola quindi comprendente le provincie di Buenos Aires, Cordoba, Santa Fe, Entre Rios potrebbe quindi essere passibile di espropriazione, dato la densità delle reti ferroviarie, ed il terreno espropriato dovrebbe essere ripartito fra i coloni, che ne diverrebbero proprietari in un ventennio, ma a tale riguardo si incontrerebbero le stesse difficoltà, già accennate pel progetto del Banco Ipotecario Nazionale.

La speculazione terriera frattanto si è già iniziata, soprattutto per la speranza di una forte immigrazione, specie di elementi agricoli tedeschi. E per quanto fossero anche effettivamente concessi a condizioni di favore anche lotti di terreni fiscali nel territorio del Nequen ed in quello di Misiones, la grande massa degli agricoltori nell'Argentina, ossia gli affittavoli della zona cerealistica, è inevitabilmente destinata a continuare nelle attuali condizioni disastrose, senza che l'eventuale approvazione dei progetti di legge sulla colonizzazione, posti allo studio, possa apportare ad essa alcun beneficio pratico.

NUOVA ZELANDA.

EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE NEL TRIENNIO 1914-17 (1). — Il numero delle persone, che immigrano nella Nuova Zelanda o ne partono, viene registrato dal Dipartimento della Dogana e le partenze inoltre sono controllate con speciali rendiconti forniti dagli agenti dei piroscafi per passeggeri. Nelle cifre, che seguono, non sono compresi i membri delle forze spedizionarie organizzate dal Governo ed inviate sui campi della guerra.

Statistica dell'immigrazione ed emigrazione della Nuova Zelanda nei singoli anni dal 1914 al 1917

Anni	ARRIVI				TOTALE	PARTENZE				TOTALE
	Sopra ai 12 anni		Sotto ai 12 anni			Sopra ai 12 anni		Sotto ai 12 anni		
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
1914	20,360	13,020	2,166	2,100	37,640	18,460	11,227	1,565	1,254	32,506
1915	12,993	9,589	1,494	1,475	25,511	12,228	8,251	1,090	907	22,476
1916	10,657	8,406	1,302	1,434	21,799	10,717	8,273	1,215	958	21,163
1917	8,324	5,583	825	907	15,649	6,896	5,672	701	600	13,869

(1) *New Zealand Official Year-book*, 1918. — Wellington, N. Z., 1918, in 8° picc.

Distinguendo gli arrivi e le partenze a seconda dei paesi di provenienza e di destinazione rispettivamente degli immigranti ed emigranti abbiamo:

Statistica dell'emigrazione nella Nuova Zelanda nei singoli anni dal 1914 al 1917.

Anni	Dal Regno Unito	Dalla Confeder. Australiana	Dalle Figi	Da altri possedimenti britannici	Da Paesi esteri	TOTALE
1914	8,579	25,967	643	1267	1,185	37,646
1915	3,531	19,499	655	862	1,004	25,551
1916	3,394	15,321	697	626	1,761	21,799
1917	2,931	10,146	617	935	1,020	15,649

Statistica dell'emigrazione della Nuova Zelanda nei singoli anni dal 1914 al 1917.

Anni	Dal Regno Unito	Dalla Confeder. Australiana	Dalle Figi	Da altri possedimenti britannici	Da Paesi esteri	Totale
1914	2,574	26,693	939	871	1,429	32,506
1915	2,063	17,793	659	821	1,140	22,476
1916	2,608	16,390	420	712	1,033	21,163
1917	1,501	10,499	503	588	778	13,869

Le restrizioni imposte per le condizioni di guerra fecero naturalmente diminuire il contingente della cosiddetta immigrazione assistita negli ultimi due anni del quadriennio e più ancora nel 1918, di cui l'Annuario porta le cifre rispettive.

**Statistica della immigrazione assistita nella Nuova Zelanda
e nei singoli anni dal 1914 al 1917.**

Anni	Immigranti assistiti	Capitale posseduto dagli emigranti assistiti	Spese del Governo per l'emigrazione assistita
		L.st.	L.st.
1914	5,064	30,701	33,914
1915	2,983	16,313	33,220
1916	1,108	2,564	10,010
1917	638	1,407	6,593
1918	171	(*)	3,877

(*) Non controllabile.

NATURALIZZAZIONE DEGLI STRANIERI. — Nel 1917 venne emanata una legge « The revocation of naturalization Act », la quale dispose, che il Governatore Generale poteva con Ordinanza di Consiglio revocare la naturalizzazione di persone, che l'avessero già ottenuta, qualora si fossero imposti motivi di sicurezza pubblica.

Nel ventennio 1895-1914 il numero degli italiani naturalizzati ascendeva a **231**.

Altra legge del 1917 « The registration of Aliens Act » provide alla registrazione di tutte le persone dai 15 anni in sopra, i quali non siano sudditi britannici o per nascita o per naturalizzazione della Nuova Zelanda. Ogni straniero, che si trovi in queste condizioni, è obbligato in forza della legge stessa, a chiedere la propria registrazione presso apposito funzionario. Ricevendo

dallo straniero la richiesta relativa, il « Registration Officer » rilascia ad esso un certificato dell'avvenuta registrazione, ed invia la richiesta in duplice esemplare al « Superintendent of Police » del distretto, il quale classifica e tiene una copia della medesima ed invia l'altra al « Commissioner of Police » per l'ulteriore trascrizione al « Government statistician ». Gli stranieri registrati debbono notificare i cambiamenti di domicilio, sotto penalità di una multa non eccedente le 20 sterline. L'omissione nella registrazione è punita con una multa non eccedente 50 sterline.

Il numero delle registrazioni effettuate in forza della legge è sino al 1° luglio 1918, è di 7.143, in gran parte Austro-Ungarici (1.123). Vengono di poi i Germanici (785), i Danesi (595), i Russi (504), gli Svedesi (459), i Norvegesi (381), gli Svizzeri (273), ed indi gli Italiani (224 = 191 maschi e 33 femmine).

FRANCIA.

PER L'IMMIGRAZIONE ITALIANA IN FRANCIA. — In un articolo di Jacques Lyon (*Politique d'immigration* - « Mercure de France », luglio 1919) viene propugnata una politica decisamente favorevole all'immigrazione in genere ed all'italiana in ispecie.

Appoggiandosi all'autorità dei Gonnard, l'A. « riconosce, che, per molto tempo ancora, l'Italia Meridionale, regione prolika e povera, continuerà ad essere un centro d'emigrazione considerevole ». E combatte l'opinione del Leroy Beaulieu, che fu — come è noto — un avversario deciso dell'emigrazione.

Il Lyon affronta, nel suo notevole articolo, i pregiudizi delle masse operaie, che, in materia, sono risolutamente protezioniste. E i motivi sono noti. L'A. propone una campagna a fondo contro tali pregiudizi con opuscoli, conferenze, ecc.

Egli insiste nel concetto, che occorre, che la classe operaia comprenda le due verità particolarmente evidenti nella situazione economica presente della sua nazione. E cioè: 1) la prosperità e il tasso dei salari sono strettamente legati allo sviluppo e alla prosperità del lavoro nazionale sotto le sue più svariate forme; 2) l'operaio francese, a misura che andrà sviluppandosi l'indu-

stria, che nuove officine saranno costrutte, che s'accrescerà la mano d'opera, sarà chiamato a costituire una vera *aristocrazia del lavoro*.

Solo l'importazione della mano d'opera straniera, permetterà lo sviluppo industriale ed agricolo, accrescerà i posti degli operai *qualificati* e favorirà il reclutamento, fra gli operai sindacati, d'una più numerosa aristocrazia del lavoro. Si obietterà, che in tal modo si vuol trasformare l'operaio straniero in uno schiavo, doppiamente soggetto ad una casta capitalistica e ad una oligarchia operaia.

L'A. però fa rilevare come « *non bisogna dimenticare, che le condizioni del suo lavoro saranno necessariamente regolate, oltrechè dal diritto comune, anche da una legislazione speciale protettrice di questi stranieri* ».

AUSTRIA.

LA RIPRESA DELL'EMIGRAZIONE AUSTRIACA VERSO L'ARGENTINA. — Il giornale ufficiale del Governatorato di Linz (Alta Austria) annunzia, che con l'abolizione del blocco per il traffico dei passeggeri, è ormai possibile ai sudditi dell'Austria tedesca partire per gli Stati sud americani, servendosi delle linee olandesi. Per il tragitto Amsterdam-Buenos Aires i prezzi sono i seguenti: Piroscafi *Frisia* e *Hollandia*, 420 fiorini in seconda classe. Piroscavo *Gelria* 460 e 468 fiorini. Classe media 900 fiorini. Cabina di prima classe (con due persone) 996 fiorini: cabina di prima classe con una persona 660 fiorini. Cabina di prima classe con quattro persone 924 fiorini.

I prezzi s'intendono in moneta olandese, il cui valore attuale è di circa 9 corone per ogni fiorino, e sono quindi altissimi. Ad essi vanno inoltre aggiunte le spese del viaggio in Olanda.

Gli armatori italiani avrebbero tutto l'interesse a studiare l'istituzione di linee in partenza da Trieste, le quali presenterebbero il vantaggio per gli emigranti di una minore spesa, a causa della differenza della valuta meno sensibile, e di una maggiore vicinanza con i loro luoghi di partenza. (Dalla « Vita Marittima e Commerciale »).

PORTOGALLO.

ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA DI CAMERE DEL LAVORO. — Con decreto avente forza di legge, emanato dal *Ministro do Trabalho* nel maggio ultimo, vennero istituite nel Portogallo delle Camere di Lavoro (*Bolsas Sociais de Trabalho*) cui vengono conferite le seguenti attribuzioni:

1. Censimento generale di tutti i salariati distinti per professione.
2. Porre in relazione i salariati colla classe padronale, perchè venga facilitato il collocamento dei disoccupati.
3. Servizio d'informazioni a disoccupati che ne richiedessero.
4. Raccolta e pubblicazione di dati e notizie riflettenti il mercato del lavoro nelle varie industrie e professioni.
5. Conferenze ai lavoratori sull'economia in genere, ed i diritti e doveri civili.
6. Studio delle crisi locali nel lavoro e proposta dei rimedi opportuni.
7. Istruzione ed educazione professionale dei salariati.

Le « *Bolsas Sociais de Trabalho* » hanno carattere regionale, sono dichiarate enti giuridici, e godono esenzioni d'imposte, corrispondenza in franchigia, ecc. Per ognuna di essa è nominata una Commissione di 5 membri, di cui 3 nominati dal Governo e 2 dalle Associazioni operaie della regione. Il presidente deve redigere ogni settimana un rendiconto riassunto di tutte le domande ed offerte di mano d'opera rimaste inespletate durante la settimana medesima.

ALBANIA.

PER UNA IMMIGRAZIONE D'ITALIANI IN ALBANIA. — Il dottor G. Scassellati Sforzolini, in una monografia accuratamente elaborata, tenendo conto di molteplici dati, ch'egli, nella sua qualità di consulente agrario d'Albania, ebbe agio e campo di raccoglie-

re (1), pone in evidenza l'opportunità di una colonizzazione agricola per parte di nostri connazionali, dell'Albania Meridionale, e propriamente nelle due provincie di Valona e di Argirocastro e nella regione della Malacastro, complessivamente circa 800 kmq. d'estensione con esigua massa demografica (180-200,000 ab.). Il terreno agrario comprenderebbe un 1600 kmq. di buone terre, di cui però la metà circa è già coltivato o vincolato per la coltura ad agricoltori albanesi. Resterebbero altri 800 kmq. di terreni, e, pur non contemplando che essi possano essere tutti messi in valore da italiani, si potrebbe tuttavia calcolare che un 50-60,000 ettari servirebbero opportunamente a buona colonizzazione di nostri agricoltori.

L'A. presenta al riguardo un ben dettagliato suo progetto, nel quale fra altro è contemplata l'istituzione a Valona di un Ufficio Centrale del Lavoro, alla diretta dipendenza della Direzione Generale d'Agricoltura d'Albania, e che, colla maggiore possibile autonomia e disposizione di mezzi, fornirebbe l'assistenza morale e materiale alle famiglie dei contadini emigranti in quel territorio. Tale Ufficio verrebbe ripartito in opportune Sezioni, una per la parte tecnico-economico, una seconda per la propaganda ed il collocamento, ed una terza per la consulenza legale, l'arbitrato e la previdenza. L'inizio del lavoro di organizzazione per la colonizzazione delle terre si baserebbe sostanzialmente sopra a degli accordi preventivi, promossi dalle rispettive Prefetture delle due Provincie di Valona ed Argirocastro, presso i maggiori proprietari e possessori fondiari della regione, non esclusi i possessori di terre demaniali e presso gli affittuari o direttori italiani di aziende albanesi, affinché questi s'impegnino a ricevere, alle debite condizioni, un certo numero di famiglie coloniche italiane, ed in base a tali impegni l'Amministrazione italiana e le imprese costituentesi all'uopo, provvederebbero per la ricerca e l'accaparramento del personale lavorante e delle scorte vive e morte dell'azienda.

(1) Dott. GIUSEPPE SCASSELLATI SPORZOLINI. *Immigrazioni di coloni italiani in Albania*. — Valona, 1919.

I proprietari ed i possessori di fondi, oltre a mettere a disposizione in tutto od in parte il terreno per un determinato numero di famiglie coloniche, dovrebbero altresì impegnarsi ad:

« a) offrire terreni, che abbiano le caratteristiche necessarie alla creazione di buoni poderi;

b) accettare i patti colonici fissati;

c) anticipare i capitali necessari alla costruzione o riparazione dei fabbricati colonici ed all'acquisto delle scorte vive e morte, affidando alle imprese a ciò delegate il portare a termine i singoli lavori;

d) anticipare, qualora occorra, per il primo anno di lavoro alle famiglie coloniche in parte o in tutto, il vitto necessario al sostentamento ».

Il dott. Scassellati, per sommi capi, tratta delle varie clausole, che potrebbero essere inserite nel contratto di colonizzazione: durata di esso, capitali di scorta, coltivazione del fondo, divisione degli utili e degli oneri dell'azienda, anticipazioni e somministrazioni coloniche, miglioramenti fondiari, assicurazioni, ecc. Coll'esposizione inoltre di notizie interessanti sulla proprietà ed il possesso delle terre in Albania (terre « mulk », terre « miri », terre « vakuf », terre « metruchè », terre « mevat », ed infine beni demaniali o « beylik ») e di dati raccolti con diligenza sulle condizioni agrarie della regione, la monografia del dott. Scassellati porta un'impronta di utilità pratica che non può non essere apprezzata da coloro, che si occupano dei nostri lavoratori agricoli.

Archivio Nazionale degli Italiani all' Estero

Italiani nell'Esercito americano decorati al valore.

Dai «General Orders» del «War Department» degli Stati Uniti, e pubblicati nel corrente anno, si sono stralciati i nomi dei connazionali, che dettero prove di valore nell'esercito e nella marina americana, e vennero decorati dal Governo Confederale o dal Governo Francese. L'elenco che pubblichiamo non è completo, non essendo ancora pervenuti tutti i «General Orders» relativi. Ad ogni modo esso offre di già un numero notevole di italiani, dei quali parecchi morti, il cui nome si ricorda a titolo d'onore.

Nell'elenco sono contrassegnati con un punto interrogativo (?) i nomi di coloro per i quali non si hanno prove certe della loro nazionalità italiana, e non si hanno fino ad ora notizie più sicure.

SQUADR. = Squadrone; COMP. = Compagnia; BATT. = Battaglione; REGG. = Reggimento; DIVIS. = Divisione; SEZ. = Sezione.

SOLDATI.

- Affabato Epifanio - Comp. C; 107 Fant.
- Aiello Antonio - Comp. A; 23 Fant.
- Armijo Marco - Comp. C; 125 Fant.
- Amadio Antonio - Comp. F; 9 Fant.
- Angeli Giuseppe - Comp. Quart. Gen.; 1^a Batt. Corpo Tanks.
- Ballestero Federico - Comp. A; 363 Fant.
- Baretto Lorenzo - Sez. 577; Servizio d'ambulanza.
- Bassi Edoardo - Comp. D; 6^o Batt. mitraglieri; 2^a Divis.
- Bassi Giuseppe - Comp. I; 59 Fant.
- Benda Francesco - Comp. G; 9 Fant.
- Bernasconi Giacomo - Comp. I; 9 Fant.
- Birgando Guglielmo - Comp. I; 102 Fant.
- Bonaventura Giovanni - Comp. B; 309 Fant.
- Buonomo Antonio - Comp. F; 310 Fant.
- Buffato Giuseppe - Comp. F; 358 Fant.
- Caunato Giacomo - Comp. G; 9 Fant.; 2^a Divis.
- Capezio Giovanni - Comp. D; 9 Fant.

Cardillo Arcangelo - Comp. D; 136° Batt. mitraglieri; 81ª Divis.
 Carrozza Enrico - Comp. 16ª; 5° Regg. Marina; 2ª Divis.
 Cartona Carlo - Comp. I; 102 Fant.
 Carvo Giuseppe - Comp. I; 27 Fant.
 Cassato Angelo - Comp. D; 6 Fant.
 Casto Don M. - Sez. 523 Servizio ambulanza.
 Cepaglia Filippo - Comp. C; 308 Fant.
 Cicconi Guido - Comp. A; 9 Fant.
 Colletta Giuseppe - Comp. L; 166 Fant.; 2ª Divis.
 Colonna Tommaso - Comp. F; 312 Fant.
 Curti Michèle - Comp. F; 127 Fant.
 De Lima David - Comp. 23ª; 6° Batt. mitraglieri; 2ª Divis.
 Dellumo Nazzareno - Comp. C; 9 Fant.; 2ª Divis.
 ? De Voss Pietro - Comp. C; 60 Fant.
 Di Carlo Salvatore - 4° Batt. Mitraglieri; 2ª Divis.
 Di Giacomo Pasquale - Comp. F; 145 Fant.
 Di Pasquale Amerigo - Comp. G; 315 Fant.
 Di Salvo Carlo - Comp. B; 354 Fant.
 Dogestino Antonio - Comp. B; 109 Fant.
 Fiero Erwin - Sez. 630; Servizio d'ambulanza.
 Fiorito Dionigio - Comp. M; 9 Fant.
 Floro Luigi - Sez. 517; Servizio d'ambulanza.
 Fosida Alvino - Sez. 515; Servizio d'ambulanza.
 Funicella Antonio - Comp. B; 5° Batt. Mitraglieri; 2ª Divis.
 Fuquay Giacomo - Comp. H; 370 Fant.
 Gandolfo Giuseppe - Comp. C; 363 Fant.; 91ª Divis.
 Gasparotto Antonio - Comp. B; 119 Fant.
 Gillotti Angelo - Batteria E; Artigliere da Campo.
 Gobbo Arcangelo - 23ª Comp.; Servizio d'ambulanza; 21ª Divis.
 Grabinsky Domenico - 17 Art. da Campo; 2ª Divis.
 ? Graviel Garcia - Comp. C; 325 Fant.
 Grossi Giorgio - Comp. D; 372 Fant.
 ? Guewa Giuseppe - Comp. F; 358 Fant.
 Inseo Giovanni - 364ª Comp. Ambul.; 316° Treno sanit.; 91ª Div.
 Lola Carlo - Comp. I; 103 Fant.; 26ª Divis.
 Lomonaco Francesco - Comp. K; 315 Fant.
 Losco Patrizio - Comp. H; 9 Fant.

Lucia Arturo - Comp. M; 4 Fant.
 Luodesti Giovanni - Comp. E; 9 Fant.
 Luzi Lucio - Comp. M; 23 Fant.; 2^a Divis.
 Mangiaracino Francesco - Comp. F; 9 Fant.
 Maraglia Battista - Comp. L; 305 Fant.
 Masciarelli Giacomo - Comp. L; 315 F.
 Mascorellia Samuele - Comp. Quartiere Generale; 38 Fant.
 Mazzoni Luigi - Comp. Mitraglieri; 23 Fant.; 2^a Divis.
 Mauri Nicola - Reparto medico; 309 Fant.
 Minardi Giuseppe - Comp. A; 30 Fant.
 Minelga Francesco - Comp. E; 9 Fant.
 Mucci Attilio - Comp. G; 132 Fant.; 33^a Divis.
 Muro Giovanni - Comp. Quart. Gen.; 12 Art. da Campo; 2^a Div.
 Nick Carlo - Comp. G; 9 Fant.
 Paradisi Antonio - Comp. D; 102 Fant.
 Pasco Daneo - Comp. I; 23 Fant.
 Pecoraro Virginio - 15^a Comp. d'ambulanza; 2^a Divis.
 Pirinoli Michele - Comp. E; 305 Fant.
 Radicioli Angelo - Comp. E; 23 Fant.
 Riggio Stefano - Comp. K; 39 Fant.
 ? Ritchie Edoardo - Comp. M; 47 Fant.
 ? Rugg Romeo - Comp. D; 102 Fant.
 Sale Larry - Comp. D; 16 Fant.
 Sclafoni Antonio - Comp. A; 105 Fant.
 Serna Marcellino - Comp. R; 355 Fant.
 Soca Rodolfo - Batteria D; 119 Art. da Campo.
 Spadefora Giuseppe - Comp. Quartier Generale; 315 Fant.
 Sparmanato Aniello - Comp. L; 357 Fant.
 Toblini Andrea - Comp. F; 9 Fant.
 Trasenti Antonio - 4^o Batt. Mitraglieri; 2^a Divis.
 Triba Roberto - Comp. A; 5^o Batt. Mitraglieri; 2^a Divis.
 Valentini Pietro - Sez. 553; Servizio d'ambulanza.
 Zappa Stefano - Comp. C; 131 Fant.

CAPORALI.

Beato Giovanni - Comp. H; 131 Fant.
 Balongea Guglielmo - Comp. M; 125 Fant.

Cannorozzi Giovanni - Comp. G; 9 Fant.
 Caserta Vincenzo - Comp. F; 130 Fant.
 Cataino Isacco - Comp. I; 473 Fant.
 De Luca Francesco - Comp. I; 39 Fant.; 4^a Divis.
 Ditto Normanno - Batteria E; 15 Art. da Campo; 26^a Divis.
 Dolce Luigi - Comp. C; 2^o Batt. Corpo Segnalatori .
 Faga Guglielmo - 76^a Comp.; 6^o Regg. Marina.
 Felitto Carmine - Comp. D; 308 Fant.
 Filippi Giovanni - 2^o R. I. C. Armata Francese.
 Franta Riccardo - 350 Fant.; 88^a Divis.
 Frasco Filippo - Comp. H; 9 Fant.; 2^a Divis.
 Lombardi Giuseppe - Comp. Q. G.; 15 Art. da Campo; 2^a Divis.
 Mabreschi Michele - Comp. I; 9 Fant.
 Malone Francesco - Comp. D; 102 Batt. Mitraglieri.
 Micalca Gustavo - Comp. E; 125 Fant.
 Miscavaga Giuseppe - Batteria B; 109 Art. da Campo; 28^a Divis.
 Patesi Domenello - Comp. H; 23 Fant.; 2^a Divis.
 Pozzi Guglielmo - Comp. G; 104 Fant.
 Rusicolilli Domenico - Comp. mitraglieri; 9 Fant.; 26^a Divis.
 Serrano Quintino - Comp. G; 23 Fant.; 2^a Divis.

SERGENTI.

Andrei Francesco - Comp. G; 111 Fant.
 Bobo Giovanni - Comp. E; 16 Fant.
 Boglione - 3^a Batteria; 74 Regg. Art.
 Bosone Pietro - Comp. F; 362 Fant.
 Casaga Samuele - Comp. A; 132 Fant.
 Casture Michele - Comp. C; 125 Fant.
 Deloto Pietro - Comp. K; 311 Fant.
 Faga Guglielmo - 76^a Comp.; 6^o Regg. Marina.
 Francisco Giovanni - Comp. M; 132 Fant.
 Gardello Francesco - Fant.
 Guescetto Giovanni - Comp. Mitraglieri; 23 Fant.; 2^a Divis.
 Igon Paolo - Comp. K; 305 Fant.
 Lamarre Carlo - Sez. 591; Servizio d'ambulanza.
 Marco Giacomo - Comp. H; 5^o Regg. Marina.
 Mimmo Guglielmo - Comp. F; 101 Fant.
 Orgo Tommaso - 6^o Regg. Marina; 3^a Divis.

Partosi Vincenzo - Comp. D; 23 Fant.; 2^a Divis.
 Piazza Giovanni - Comp. C; 132 Fant.
 Postula Giovanni - Comp. H; 132 Fant.
 Quiri Roberto - Comp. F; 310 Fant.
 Reggiando Antonio - Comp. K; 363 Fant.
 Sarti-Guglielmo - Comp. A; 2^o Genio.
 Scionti Luigi - Comp. F; 47 Fant.
 Tavano Antonio - Comp. D; 111 Fant.

PRIMI SERGENTI.

Crispi Curtis - Comp. F; 130 Fant.
 Gaddi Tommaso - Comp. K; 111 Fant.
 Vida Francesco - Comp. G; 108 Fant.

SECONDI LUOGOTENENTI.

Batta Francesco - Fant.
 Burger Valentino - 460^o Squad. aereo - Servizio aeronautico.
 Carabini Roberto - 112 Batt. Segnalatori; 37^a Divis.
 Grossi Giuseppe - Armata Francese.
 Larra Giuseppe - Armata Francese.
 Santini Filippo - Armata Francese.

PRIMI LUOGOTENENTI.

Dolive Carlo - 33^o Squad. Aereo.
 Dondua Giovanni - 362 Fant.; Corpo Sanitario.
 Goltra Isacco - 23 Fant.
 Simone Aristeo - Cappellano; 111 Fant.
 Simoni Luigi jun. - 147^o Squad. aereo; Servizio aeronautico.

CAPITANI.

Delario Carlo - 360 Fant.

MAGGIORI.

Allegretti Lorenzo - Comandante Batt. arditi.

COLONNELLI.

Dravo Carlo - 165 Fant.
 Rosella Giorgio - 22 Fant.

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI.

Decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1093, sul rilascio dei passaporti per l'estero. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 1919, b. 165).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli Affari esteri, di concerto coi Ministri dell'Interno e delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I cittadini che a norma delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione sono considerati o si presumono emigranti, per uscire dal Regno devono essere muniti di passaporto per l'estero.

Il passaporto per l'estero per i cittadini di cui al comma precedente è rilasciato dalle autorità competenti indicate nell'art. 1 del R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, secondo le istruzioni impartite dal Commissariato dell'emigrazione.

Art. 2. — Tutti i passaporti per l'estero, compresi quelli per i paesi transoceanici, hanno la durata di un anno.

I passaporti scaduti da non più di un mese possono essere rinnovati direttamente da una delle Autorità competenti a rilasciare il passaporto, a norma dell'art. 1° del R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, senza che siano necessarie le formalità di cui all'art. 2 del decreto stesso, mediante un'apposita dichiarazione sul passaporto medesimo.

Le rinnovazioni non potranno essere fatte che per un periodo di un anno ciascuna e dovranno essere negate ogni qualvolta risulti che il richiedente non si trovi nelle condizioni che, a norma del cennato decreto 31 gennaio 1901, n. 36, sono richieste per il rilascio del passaporto.

Art. 3. — Il rilascio e la rinnovazione dei passaporti per l'estero sono soggetti alla tassa di concessione governativa di L. 25 da corrispondersi mediante marche apposite. Questa tassa sostituisce quelle stabilite dal n. 28 della tabella A, annessa al testo unico delle leggi sulle tasse di concessione governativa, approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135.

Per i passaporti rilasciati alle persone indicate nell'art. 1° del presente decreto o alle loro famiglie, qualunque sia il numero delle persone in essi iscritte, la tassa è di L. 2 ed è devoluta integralmente al Fondo per l'emigrazione. Durante il periodo di validità del passaporto potrà sul passaporto medesimo venir modificata, da una delle Autorità enumerate nell'art. 1, del R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, la indicazione della destinazione, previo pagamento di una tassa di L. 1 che è devoluta al Fondo per l'emigrazione.

Art. 4. — Le tasse sul passaporto devolute al Fondo per l'emigrazione sono rappresentate da una speciale marca da bollo da fornirsi dal Commissariato dell'emigrazione, la quale sarà apposta sul passaporto dall'Autorità che lo rilascia.

Trimestralmente le predette Autorità invieranno al Commissariato dell'emigrazione l'importo delle tasse riscosse insieme ad un elenco nominativo delle persone cui esse si riferiscono.

È data altresì facoltà al Commissariato dell'emigrazione di richiedere alle stesse Autorità la periodica trasmissione di un elenco nominativo delle persone non comprese nell'art. 1° del presente decreto, alle quali sia stato rilasciato il passaporto per l'estero.

Art. 5. — Le contravvenzioni all'art. 1° del presente decreto sono punite con l'ammenda da L. 10 a L. 100 ed in caso di recidiva con l'arresto da 10 giorni a 6 mesi, salvo l'applicazione delle pene sancite per altri reati, di cui il contravventore si fosse reso colpevole.

Art. 6. — Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del R. decreto 2 maggio 1915, n. 635, prorogato con decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1825, il decreto Luogotenenziale 16 marzo 1916, n. 339, ed ogni altra disposizione contraria a quelle degli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — SONNINO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

BIBLIOGRAFIA

EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE.

Pubblicazioni:

- GULLETT H. S.: *Unguarded Australia. A plea for immigration.* — London, Roseberg P., 1919, in-8, pag. 16. — Sh. 0.6.
Statistica della emigrazione italiana per l'estero negli anni 1914 e 1915. — Roma, Tip. Ditta L. Cecchini, 1918, 1 vol. in-8 gr., pag. xxviii-214.

Articoli di riviste:

- PELLETIER G.: *Le partage de l'immigration canadienne depuis 1900.* (Transaction of the Royal Society of Canada, giugno e settembre 1918).
BONARDELLI E.: *Il principio di associazione tra in nostri emigrati.* (Tribuna Coloniale, 7 e 14 dicembre 1918).
BONARDELLI E.: *Emigrazione intellettuale: i medici.* (Tribuna Coloniale, 4 gennaio 1919).
Migrazione agli Stati Uniti. (L'Economista, 5 gennaio 1919).
G. R.: *Dangers de l'immigration allemande en Suisse.* (Journal de Droit international, gennaio-aprile 1919).
CABRINI A.: *Emigrazione ed emigranti.* (Rivista Coloniale, aprile 1919).
WARD R. DE C.: *Americanization and immigration.* (The American Review of Reviews, maggio 1919).
KELLOR F. A.: *L'immigrazione negli Stati Uniti.* (North American Review, giugno 1919).
DOUGLAS P. H.: *Is the new immigration more unskilled than the old?* (Quarterly Publications of the American Statistical Association, giugno 1919).

COLONIE E POLITICA COLONIALE.

Pubblicazioni:

- PERREAU-PRADIER P.: *Nos ressources coloniales.* — Paris, Challamel, 1918.

Articoli di riviste:

- BÉGUINOT A.: *Le colonie italiane durante la guerra in una relazione del Von. Colosimo.* (La Geografia, 1918, n. 5).
BRUNHES J. e VALLAUX C.: *La colonizzazione tedesca nell'Europa Orientale.* (The Geographical Review, 1918, vol. 6°, n. 6).
BUONOMO U.: *La pace coloniale francese e la pace coloniale italiana.* (Società Africana d'Italia, 1918, n. 6).
Il secondo convegno nazionale coloniale. (Società Africana d'Italia, 1918, n. 6).
• *Quadri riassuntivi del movimento commerciale delle colonie italiane durante gli anni 1912-1917. Notizie sull'agricoltura e il commercio delle colonie italiane.* (Bollettino d'informazioni del Ministero delle Colonie, 1918, n. 1-12).

- SALVADORI R.: *Le colonie nel dopo-guerra*. (Società Italiana di Esplorazioni geografiche e commerciali, 1918, n. 12).
- CERULLI E.: *Politica coloniale di guerra*. (Società Italiana di Esplorazioni geografiche e commerciali, 1918, n. 12).
- BONARDELLI E.: *I minatori italiani nel Colorado (Impressioni di viaggio)*. (Tribuna Coloniale, dicembre 1918).
- THIERRY R.: *L'Africa di domani e il pangermanismo coloniale*. (L'Afrique Française, 1918, n. 11, e 1919, n. 1-2).
- FIDEL C.: *Il problema coloniale italiano e l'alleanza italo-francese*. (L'Afrique Française, 1919, n. 1-2).
- STEFANINI G.: *Il dopo-guerra nelle colonie. A proposito del recente Congresso di Roma*. (Rassegna Nazionale, 16 febbraio 1919).
- D'AGOSTINO-ORSINI P.: *L'Italia nel Mar Rosso e nell'Oceano Indiano*. (Lega Navale, 1919, n. 2 e 3).
- ALESEIS F.: *La colonisation française dans l'Ontario*. (L'Action Française, marzo 1919).
- I progressi della colonizzazione francese al Marocco*. (Le Mouvement géographique, 1919, n. 4-16).
- La Lega delle nazioni e le colonie*. (Le Mouvement géographique, 1919, n. 4-16).
- La Conferenza della pace e le colonie*. (Le Mouvement géographique, 1919, n. 4-16).
- MORI A.: *Il concetto giuridico di colonia e le sue recenti formulazioni nella dottrina italiana*. (Rivista Coloniale, aprile 1919).
- La colonizzazione agraria ebraica in Palestina*. (Bollettino mensile delle Istituzioni economiche e sociali, aprile 1919).
- PATTÉ P.: *L'effort colonial nécessaire*. (Nouvelle Revue, 15 aprile 1919).
- CROS L.: *Les colonies françaises*. (L'Ecote, 18 aprile 1919).
- LARCHAIN M.: *Le pacte des nations et la liberté commerciale aux colonies*. (L'Europe nouvelle, 31 maggio 1919).
- RONDET-SAINT M.: *Les rapports maritimes entre nos colonies, la métropole et l'extérieur*. (Renaissance politique, littéraire, économique et artistique, 10 e 24 maggio 1919).
- MONDINI G.: *Il problema del credito nelle colonie italiane*. (Rivista delle Società commerciali, maggio 1919).
- PEDRAZZI O.: *Le iniquità coloniali della Conferenza di Parigi*. (Politica, 15 giugno 1919).

LAVORO.

Pubblicazioni:

- Hours of work as related to output and wealth of workers: silk manufacturing*. — Boston, National Industrial Conference Board, 1919, pagine 54. — Doll. 1.
- The industrial replacement of men by women in the State of New York*. — Albany, New York Department of Labor, 1919, pag. 68.
- Union scale of wages and hours of labor in Ohio on May 15th., 1918*. — Columbus, Industrial Commission of Ohio, 1919, in-8, pag. 47.
- Memoria del funcionament de la Borsa del Treball de Barcelona durant l'any 1918*. — Barcelona, Tipografia Miguel Serra.
- Statistique des accidents du travail, 1907*. — Bruxelles, 1919, 1 vol. in-4, pag. 417.
- Annuaire de la législation du travail*. — Bruxelles, 1919, 1 vol. in-8, pag. 853.
- Connecticut. Report of the Bureau of labour on the conditions of wage-earners in the State, 1918*. — Hartford, 1919, 1 vol. in-8, pag. 144.

- Connecticut. *Revision of labour laws, 1918.* — Hartford, 1919, in-8, pag. 91.
- DUCHÊNE G.: *Les progrès de la législation sur le minimum de salaire.* Avec la traduction des derniers textes législatifs des États-Unis. Préface de GEORGES RENARD. — Paris, Marcel Rivière, 1918, 1 vol. in-16, pag. vi-198.
- LAUCHHEIMER M. H.: *The labor law of Maryland.* — Baltimore, Johns Hopkins Press, 1919, 1 vol. di pag. 166.
- CARLTON F. T.: *Organized labor in American history.* — New York, Appleton. — Doll. 1.75.
- CONNOLLY J.: *Labor in Irish history.* — New York, Donnelly Press, 1919, 1 vol. di pag. 144. — Doll. 1.
- KATAYAMA S.: *The labor movement in Japan.* — Chicago, Kerr, 1918, 1 vol. di pag. 147. — Doll. 1.
- LORD LEVERHULME: *The six-hour day and other industrial questions.* — New York, Henry Holt and Co., 1919, 1 vol. di pag. 344. — Doll. 3.25.
- Child welfare in Alabama.* — New York, National Child Labor Committee, 1918, 1 vol. di pag. 349. — Doll. 1.
- ODENCRANTZ L. C.: *Italian women in industry. A study of conditions in New York City.* — New York, Russell Sage Foundation, 1919, 1 vol. di pag. 345. — Doll. 1.50.
- Juvenile employment during the war and after.* — London, 1919. — Sh. 0.6.
- Le secours aux chômeurs. Compte rendu des travaux et des conclusions de la Commission spéciale du chômage. Avril 1919.* (Publication du MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU TRAVAIL ET DU RAVITAILLEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE). — Bruxelles, Imprimerie A. Lesigne, 1919, in-4, pag. 36.
- CANDELERS M.: *Organizzazione del lavoro ed efficienza industriale.* — Torino, Latfès, 1919. — L. 10.

Articoli di riviste:

- SIMARRO PUIG A. M.: *Las modernas tarifas de salario.* (*Rivista Nacional de Economía*, ottobre-novembre 1918).
- LATTES E.: *Gli infortuni sul lavoro degli operai borghesi adibiti a lavori militari in zona di guerra.* (*Archivio di Antropologia criminale, Psichiatria e Medicina legale*, 1918-19, fasc. I-II).
- BONARDELLI E.: *Gli infortuni sul lavoro: I. Deficienze e ineguaglianze della legislazione americana; II. Convenzioni internazionali e sindacati operai.* (*Tribuna Coloniale*, 11 e 18 gennaio 1919).
- MICHELS R.: *Cenni su alcuni aspetti delle condizioni operaie in Germania durante la guerra mondiale.* (*La Riforma Sociale*, gennaio-febbraio 1919).
- DAVENPORT H. J.: *Wage-theory and theories.* (*The Quarterly Journal of Economics*, febbraio 1919).
- WEHLE L. B.: *War labor policies and their outcome in peace.* (*The Quarterly Journal of Economics*, febbraio 1919).
- EBERLE G. F.: *Labour turnover.* (*American Economic Review*, marzo 1919).
- DI NOLA C.: *Movimenti operai e riduzione delle ore di lavoro nelle industrie inglesi.* (*Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica*, marzo 1919).
- DE HINOJOSA I.: *El contrato de trabajo de los movilizados.* (*Revista Católica de Cuestiones Sociales*, marzo 1919).
- ANDREWS J. B.: *International labor protection.* (*Am. Lab. Legisl. Review*, marzo 1919).
- TEAD O.: *The United States employment service and the prevention of unemployment.* (*Am. Lab. Legisl. Review*, marzo 1919).
- PIC P.: *Les questions ouvrières devant la Conférence de la paix.* (*Revue Bleue, Revue politique et littéraire*, 29 marzo, 5 e 12 aprile 1919).

- DETTORI G.: *I problemi del lavoro alla Conferenza di Parigi*. (Bollettino mensile dell'Ufficio municipale del Lavoro di Roma, aprile 1919).
- GANNETT L. S.: *International labor legislation*. (Survey, aprile 1919).
- B. L. H.: *Employment and substitution of women during the war*. (Women's Industrial News, aprile 1919).
- HAYNES G. E.: *The negro at work*. (The American Review of Reviews, aprile 1919).
- La journée de huit heures universalisée: impossibilités d'application; les conséquences*. (L'Economiste Français, 12 aprile 1919).
- La loi relative aux conventions collectives de travail*. (L'Economiste Français, 26 aprile 1919).
- BRAGA D.: *En Espagne: l'organisation du travail*. (L'Europe Nouvelle, 12 aprile 1919).
- PRÉTÉ H.: *La journée de huit heures et les problèmes de la paix*. (L'Europe nouvelle, 12 aprile 1919).
- CASSON H.: *Comment prévenir les troubles du travail*. (Revue de l'Évolution économique, aprile 1919).
- Les grèves de janvier à avril 1919*. (Bulletin du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, aprile-maggio 1919).
- Les conventions collectives de travail pendant la guerre*. (Bulletin du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, aprile-maggio 1919).
- La journée de huit heures*. (Bulletin du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, aprile-maggio 1919).
- Salaires des femmes dans l'Etat de New-York*. (Bulletin du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, aprile-maggio 1919).
- Uruguay. Développement de la législation ouvrière*. (Bulletin du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, aprile-maggio 1919).
- LE CHATELIER H.: *La philosophie du système Taylor. L'organisation scientifique du travail*. (Revue Scientifique, Revue Rose, 3-10 maggio 1919).
- The industrial situation: employment and unemployment*. (The New South Wales Industrial Gazette, aprile, maggio e giugno 1919).
- PLASKY E.: *Nos industries à main-d'œuvre féminine après la guerre*. (Revue du Travail, 1^o giugno 1919).
- Pays-Bas. Le marché du travail pendant le premier trimestre de 1919*. (Revue du Travail, 1^o giugno 1919).
- Grande-Bretagne. L'augmentation des salaires de 1914 à 1919*. (Revue du Travail, 1^o giugno 1919).
- Les conflits du travail et leur conciliation en Belgique*. (Revue du Travail, 1^o giugno 1919).
- Allemagne. Réglementation de la durée du travail des travailleurs de l'industrie* (Ordonnance du 23 novembre 1918). (Revue du Travail, 1^o giugno 1919).
- Autriche allemande. Institution de la journée de huit heures dans les entreprises industrielles* (Loi du 19 décembre 1918). (Revue du Travail, 1^o giugno 1919).
- Espagne. Décret fixant à huit heures le maximum de la journée légale*. (Revue du Travail, 1^o giugno 1919).
- Finlande. Lois du 27 novembre 1917 et du 14 août 1918, sur la journée de travail de huit heures*. (Revue du Travail, 1^o giugno 1919).
- Pologne. Décret du 23 novembre 1918, concernant la journée de huit heures*. (Revue du Travail, 1^o giugno 1919).
- République Tchéco-Slovaque. Loi du 19 décembre 1918 relative à la journée de huit heures de travail*. (Revue du Travail, 1^o giugno 1919).
- AVRIL DE SAINT-CROIX: *Le travail des femmes et le demi-temps*. (Le Musée Social, Mémoires et Documents, 1^o giugno 1919).
- Le marché du travail en Belgique*. (Revue du Travail, 13 giugno 1919).

- Finlande. Revision de la loi sur la journée de huit heures. (Revue du Travail, 15 giugno 1919).*
- Suisse. Projet de loi concernant la réglementation de la durée du travail. (Revue du Travail, 15 giugno 1919).*
- Consumi delle classi operaie. (Bollettino dell'Ufficio del Lavoro, 16 giugno 1919).*
- Attività delle organizzazioni padronali e operaie. (Bollettino dell'Ufficio del Lavoro, 1° e 16 giugno 1919).*

PREVIDENZA.

Articoli di riviste:

- MAGALDI V.: *Le assicurazioni sociali in Italia. (Rassegna della Previdenza sociale, 1919, fasc. III).*
- I recenti provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro in agricoltura in Italia. (Bollettino mensile delle Istituzioni economiche e sociali, marzo 1919).*
- Seguros sociais obrigatorios na doença, invalidez, velhice e desastres de trabalho. (Boletim da Previdência social, ottobre 1918-maggio 1919).*
- ROSET SALABERT J.: *La relation entre el seguro afectivo y el económico para la vejez. (Los Seguros, aprile-maggio 1919).*
- COLAJANNI P.: *Le assicurazioni sociali nei voti della X Sezione della Sottocommissione per lo studio dei provvedimenti per il dopo-guerra. (La Vita Italiana, 15 giugno 1919).*
- DE SPOELBERGH O.: *L'assurance contre le chômage en Grande-Bretagne. (Revue Sociale Catholique, giugno 1919).*

V A R I A .

Pubblicazioni:

- SECCIA-CORTES P.: *L'influenza italiana nell'Asia Minore. Conferenza detta all'Associazione Archeologica Romana il 23 marzo 1919. — Roma, Officina Poligrafica Laziale, 1919, in-S, pag. 45. — L. 2.50.*

Articoli di riviste:

- CERULLI E.: *Il diritto consuetudinario della Somalia italiana settentrionale. (Società Africana d'Italia, 1918, n. 5).*
- BONARDELLI E.: *I problemi della coltura italiana. (Tribuna Coloniale, 28 dicembre 1918).*
- SAUTERAUD M.: *Le changement de nationalité par le mariage. (Revue Philanthropique, gennaio 1919).*
- HERSCH L.: *Les étrangères en Suisse. (Revue d'Economie politique, gennaio-febbraio 1919).*
- BONARDELLI E.: *Caffè brasiliano e monopolio italiano. (Tribuna Coloniale, 8 febbraio 1919).*
- BONARDELLI E.: *La fazenda. (Tribuna Coloniale, 15 e 22 febbraio 1919).*
- DU MAGNY: *La question de la nationalité. (Revue Catholique des Institutions et du Droit, gennaio-marzo 1919).*
- BONARDELLI E.: *Australia e Australiani. (Tribuna Coloniale, 8 e 15 marzo 1919).*
- L'espansione economica dell'Italia in Oriente. (La Finanza Italiana, 10 maggio 1919).*
- *** *La concessione del voto politico agli indigeni della Libia. (La Vita Italiana, 15 maggio 1919).*

III. SERIE.

Publicazioni periodiche.

9. **Bollettino dell'Emigrazione.** Pubblicazione mensile. Anni: 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917.
10. **Notizie sul movimento dell'emigrazione transoceanica dai porti del Regno e dal porto di Le Havre, per gli anni 1913 e 1914.**
11. **Elenco mensile dei piroscafi che trasportano emigranti.**
12. **Noli massimi per il trasporto degli emigranti nei singoli quadrimestri.**

IV. SERIE.

IV. SERIE. — Publicazioni amministrative e varie.

13. **Istruzioni per i RR. Commissari sui piroscafi in servizio di emigrazione.** Roma, 1914.
14. **Ricerche preliminari per una riforma dei passaporti per l'estero.** Roma, 1914.
15. **Della costruzione di ricoveri per emigranti nei porti d'imbarco.** — Estratti dai verbali delle sedute del Consiglio dell'emigrazione dal 1902 al 1913. Roma, 1914.
16. **Ricoveri per emigranti.** — Relazione al Consiglio dell'emigrazione. 1^a sessione del 1914.
17. **Per lo studio dei provvedimenti relativi alle assicurazioni degli emigranti.** Roma, 1914.
18. **Sulla tutela nei porti d'imbarco.** — Relazione al Consiglio dell'emigrazione. 1^a sessione del 1914.
19. **Proibizione dello sbarco negli Stati Uniti agli stranieri analfabeti.** — Relazione al Consiglio dell'emigrazione. 1^a sessione del 1914.
20. **Relazione della Sotto-Commissione incaricata dello studio del Regolamento per l'esecuzione della legge 2 agosto 1913, n. 1075, sulla tutela giuridica degli emigranti.** Roma, 1914. (Riservata)
21. **Relazione della Sotto-Commissione incaricata di preparare uno schema di norme complementari per l'applicazione del Cap. II della legge 2 agosto 1913, n. 1075.** Roma, 1915. (Riservata).
22. **Elenco delle patenti di vettore per il trasporto degli emigranti concesse ogni anno a Compagnie di navigazione.**
23. **Elenco delle pubblicazioni del Commissariato dell'emigrazione (fino a tutto l'anno 1910).** Roma, 1911.

V. SERIE.

Publicazioni popolari distribuite gratuitamente.

1. **Norme legislative e regolamentari concernenti la concessione del passaporto per l'estero.**
2. **Elenco dei Comuni nei quali sono stati istituiti Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione (In corso di ristampa)**
3. **Avvertenze sulle condizioni del mercato estero del lavoro, pubblicate periodicamente e distribuite ai RR. Prefetti e Sottoprefetti, ai Comitati mandamentali e comunali di emigrazione e alle Società di Patronato, e diffuse per mezzo delle agenzie telegrafiche e della stampa. In alcuni casi le « Avvertenze » sono inviate a**

(Segue a pagina quarta della copertina)

tutti i Sindaci del Regno e, talvolta, anche, vengono ristampate sotto forma di manifesti, da affiggersi nelle sale d'aspetto delle stazioni ferroviarie; negli albi comunali, sui muri delle chiese e su quelli delle case.

4. Avvertenze popolari intorno alla legge italiana sull'emigrazione
5. Avvertenze per chi emigra negli Stati Uniti e nel Canada.
6. Istruzioni per chi emigra negli Stati Uniti dell'America del Nord.
7. Avvertenze e consigli per gli immigranti italiani negli Stati Uniti.
8. Avvertenze per chi emigra al Brasile.
9. Avvertenze per chi emigra nella Repubblica Argentina.
10. Manuale dell'emigrante italiano nell'Argentina.
11. Avvertenze per l'emigrante italiano nella Svizzera (G. De Michells).
12. Avvertenze per l'emigrante italiano in Francia e nel Principato di Monaco (G. De Michells).
13. Avvertenze per l'emigrante italiano nel Belgio e nei Paesi Bassi (G. De Michells).
14. Guida dell'emigrante italiano in Germania e nel Lussemburgo (G. De Michells).
15. Manuale per l'emigrante italiano sulle assicurazioni operaie nell'Impero Germanico (B. Lambertenghi).
16. Avvertenze per l'emigrante italiano in Danimarca, Svezia, Norvegia (G. De Michells).
17. Avvertenze per l'emigrante italiano in Austria-Ungheria (compresa la Bosnia-Erzegovina) (G. De Michells).
18. Avvertenze per l'emigrante italiano nei Paesi Balcanici (Bulgaria, Grecia, Montenegro, Serbia e Turchia d'Europa) e Romania (G. De Michells).
19. Avvertenze speciali per l'emigrante italiano in Romania (G. Di Palma Castiglione).
20. Avvertenze per l'emigrante italiano in Tunisia e in Algeria (G. De Michells).
21. Avvertenze per l'emigrante italiano in Inghilterra (G. De Michells).
22. « Primi soccorsi ». Dizionario dei termini di uso comune nei casi di infortunio sul lavoro (Italiano-Francese-Tedesco), compilato dal dott. Edmondo Blind.
23. Avvertenze sul servizio di raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno del risparmio degli emigrati italiani affidati al Banco di Napoli.
24. Avvertenze per la repressione dell'emigrazione clandestina e per la tutela delle donne e dei fanciulli che espatriano a scopo di lavoro (E. Altavilla).
25. Bollettino d'informazioni sul lavoro e sull'emigrazione. — Si pubblica in Nuova York per cura dell'Ufficio italiano di emigrazione (Italian Emigration Office), ed è inviato gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta al detto Ufficio (226, Lafayette Street, New York).

Il « Bollettino della emigrazione » non si vende al pubblico in numeri separati, ma solo per abbonamento, che costa

LIRE SEI ALL'ANNO

Dirigere cartolina vaglia al Cassiere del « Commissariato dell'emigrazione ».

ROMA — 30, Boncompagni — ROMA
